



**CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE  
PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL  
SEDE DI TRENTO**

**INAUGURAZIONE  
DELL'ANNO GIUDIZIARIO  
2021**

**RELAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE  
Marcovalerio Pozzato**

TRENTO, 5 MARZO 2021



CORTE DEI CONTI



**CORTE DEI CONTI**

---

**SEZIONE GIURISDIZIONALE  
PER IL TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL  
SEDE DI TRENTO**

**INAUGURAZIONE  
DELL'ANNO GIUDIZIARIO  
2021**

**RELAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE  
Marcovalerio Pozzato**

TRENTO, 5 MARZO 2021



## INDICE

1) Indirizzi programmatici dell'attività della Procura per il 2021 .....	6
2) I profili organizzativi. Le attività di formazione .....	19
3) L'attività della Procura nel 2020 .....	21
3.1 I dati .....	21
3.2 Le segnalazioni della Sezione del controllo .....	24
3.3 Le principali ipotesi di danno erariale dedotte in giudizio. ....	25
3.4 Gli atti di appello .....	34
3.5 Giudizi di conto e per resa di conto .....	54
4) La prevenzione del danno erariale, la c.d. "riparazione spontanea" e il rito abbreviato. ....	55
5) L'emergenza Covid-19 e i suoi riflessi sull'attività di Procura.....	57
6) Riflessioni conclusive e ringraziamenti .....	59

## INDICE DEI GRAFICI

Grafico 1 - Istruttorie avviate nel quinquennio 2016/2020.....	62
Grafico 2 - Inviti a dedurre emessi nel quinquennio 2016/2020 .....	62
Grafico 3 - Citazioni, sequestri ed appelli depositati nel quinquennio 2016/2020 .....	63
Grafico 4 - Istruttorie 2020 (provenienza denunce) .....	64
Grafico 5 - Tipologia denunce pervenute.....	65
Grafico 6 - Evoluzione dell'attività dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento.....	69
Grafico 7 - Sentenze depositate nel periodo 2016/2020 relative a giudizi nei quali gli pubblici si sono avvalsi dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento.....	69

## INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Situazione delle istruttorie .....	63
Tabella 2 - Atti depositati .....	66
Tabella 3 - Attività istruttoria.....	66
Tabella 4 - Archiviazioni a conclusione dell'istruttoria .....	66

Tabella 5 - Evoluzione dell'attività dell'Ufficio nel periodo 1996/2020.....	67
Tabella 6 - Attività dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento - 2016/2020 .....	68
Tabella 7 - Attività istruttoria delegata alla Guardia di Finanza .....	70
Tabella 8 - Situazione dei conti giudiziali .....	70
Tabella 9 - Somme recuperate prima della discussione di merito.....	71
Tabella 10 - Giudizi definiti con procedimento monitorio .....	71
Tabella 11 - Esecuzione sentenze di responsabilità.....	72
Emergenza Covid-19 - normativa processuale.....	73

Le note vicende emergenziali legate alla pandemia costringono a inaugurare con modalità diverse l'Anno Giudiziario 2021.

Giunga il mio consueto saluto istituzionale alle Autorità politiche, civili, militari e religiose.

È mio sentito auspicio che le particolarità dell'inaugurazione di quest'anno non abbiano a ripetersi per il 2022.

Ciò premesso, ritengo in primo luogo opportuno delineare il quadro dell'attività della Procura regionale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento.

## **1) Indirizzi programmatici dell'attività della Procura per il 2021**

Prima di dare conto dell'attività svolta da questa Procura nel passato anno 2020, desidero evidenziare quali siano gli indirizzi cui intendo uniformare l'Ufficio da me diretto, nonché quali siano, ad oggi, alcune rilevanti prossime attività di indagine.

L'Ufficio, nel quale opera, oltre al Procuratore Capo, un solo Vice Procuratore generale, peraltro assegnato congiuntamente per l'intero anno 2020 anche alla Procura erariale dell'Emilia Romagna, ha operato facendo uso di tutte le possibilità offerte dall'art. 56 del nuovo Codice di Giustizia contabile, secondo cui *"Il pubblico ministero può, motivatamente, svolgere attività istruttoria direttamente, ovvero può delegare gli adempimenti istruttori alla Guardia di Finanza o ad altre Forze di polizia, anche locale, agli uffici territoriali del Governo e, in casi eccezionali e motivati, salvo quanto disposto dall'articolo 61, comma 7, ai dirigenti o funzionari di qualsiasi pubblica amministrazione individuati in base a criteri di professionalità e territorialità; può altresì, avvalersi di consulenti tecnici"*.

Lo strumento dell'accertamento diretto presso l'Amministrazione (accesso personale del P.M. con acquisizione dei documenti, escussione immediata dei soggetti a conoscenza dei fatti ed eventuale sequestro degli atti) si è

rivelato proficuo e ad alta efficienza, consentendo la concentrazione dell'attività della Polizia Erariale, chiamata ad assistere l'Ufficio requirente.

In base al costante colloquio istituzionale con il Nucleo di Polizia Tributaria - Sezione Tutela Spesa Pubblica e Accertamento Danni Erariali (già pienamente officiata da questa Procura con riferimento alle deleghe istruttorie concernenti accertamenti ad alto carattere tecnico, caratterizzate dall'utilizzo delle professionalità in materia contabile) si sono affiancati altri reparti, individuati in base alla specifica valutazione dei carichi di lavoro.

Ampia collaborazione è stata offerta dall'Arma dei Carabinieri; in questo quadro, accanto alla preziosa attività del Comando provinciale di Trento, mi sono avvalso dello specializzato personale del N.A.S. per le delicate indagini in campo sanitario.

I risultati delle deleghe affidate alla Polizia di Stato - Squadra Mobile - sono stati estremamente fruttuosi e lasciano intravedere un panorama di indagini in espansione.

Molti ringraziamenti mi siano consentiti per il preziosissimo rapporto collaborativo intercorso fra questa Procura e il Commissario del Governo, dott. Sandro Lombardi, al quale, unitamente ai miei personali ringraziamenti, va riconosciuta un'altissima sensibilità istituzionale.

L'avvio delle attività della Procura ha trovato significativo riscontro, in termini numerici, dati i tempi tecnici legati alle istruttorie (presa in carico dei fascicoli, avvio delle indagini e termini per le difese dei soggetti indagati) solo a partire dalla fine di febbraio 2017.

Da quel momento, peraltro, il forte impulso nelle attività di indagine si è tradotto in eloquenti risultati, essendo più che quadruplicato il numero delle citazioni (rispetto al 2016).

Gli atti di introduzione del giudizio sono in forte aumento, dovendosi fare riferimento, oltre che agli atti di citazione, ai molti atti di appello, reale novità per quest'anno.

In questo contesto si precisa che il numero degli atti di citazioni è notevolmente aumentato rispetto al 2019, nonostante il personale magistratuale e amministrativo di supporto (numericamente invariato rispetto al 1996) si trovasse già in condizione di *superlavoro* e di massima pressione a fronte di un costante flusso di atti giudiziari.

Sul fronte degli atti d'appello si è registrato a un aumento esponenziale dei medesimi, in quanto la tutela delle risorse pubbliche ha imposto la proposizione di numerose impugnazioni, rese necessarie a fronte di sentenze segnate da chiusure interpretative, mai presentatesi (se non in tempi recenti, con particolare riferimento al trascorso 2020).

Nonostante un quadro emergenziale cui sono ricollegate fortissime difficoltà di ordine logistico e pratico, dovendo essere assicurate condizioni di sicurezza sanitarie, in un contesto in cui praticamente tutti gli Uffici giudiziari di ogni ordine e grado hanno dovuto rallentare le proprie attività (le cancellerie hanno, in generale, operato in presenza con un minor numero di impiegati e con ridotti orari di apertura, molte udienze hanno risentito di rinvii), la Procura da me diretta non ha in alcun modo rallentato la propria produttività, assicurando con tempestività assoluta gli adempimenti di competenza.

In termini di produttività nel complesso, alle citazioni, come si è detto, vanno sommati i numerosi atti di appello, i decreti istruttori, le aperture di nuovi fascicoli istruttori, facendo sì che i risultati del 2020 siano, nel loro insieme, molto superiori a quelli del 2019, in controtendenza assoluta rispetto ad altri uffici della Corte dei conti.

Questa Procura non può che esprimere soddisfazione a fronte di una notevole diminuzione di casi (e cause giudiziarie) in passato estremamente



diffusi, da ricollegare a illegittimi e costosi affidamenti a professionisti esterni, pur in presenza di eccellenti funzionari di ruolo degli enti pubblici. Nel medesimo contesto, si nota -e si vuole correlare tale fenomeno a quanto sopra descritto- un rafforzamento degli organici, che non potrà che determinare una notevole riduzione dei costi pubblici, nonché la maggiore efficienza e imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Al medesimo contesto va riconnesso un ulteriore incremento (rispetto al 2019) degli *inviti a dedurre* (atti di incolpazione).

L'impatto della prescrizione sui decreti di archiviazione è stato estremamente ridotto, atteso che, a seguito di esame di tutti i fascicoli giacenti, vi è stato l'avvio di istruttorie mirate, specie in presenza di eventi dannosi risalenti nel tempo.

Posso peraltro evidenziare che la Procura ha tentato di dare una risposta immediata a denunce ed esposti che abbiano manifestato chiari elementi pregiudizievoli per le pubbliche finanze, con indagini approfondite ed esiti adeguati anche dal punto di vista temporale.

Nel corso del 2021 questa Procura svolgerà approfondite verifiche in ordine a fattispecie inerenti alla legittima assunzione di personale presso gli Enti locali, da porre in correlazione alle preclusioni derivanti da inadempimenti in materia contabile.

Nel quadro delle attività della Procura nel 2020 vanno registrati importanti giudizi aventi ad oggetto la causazione di danni a Società *in house* della Provincia autonoma (con particolare riferimento a "Trentino Network" e "Informatica Trentina", confluite in "Trentino Digitale"); in questo contesto (in cui va evidenziata sino a tempi recenti la presenza della Società "Deloitte") proseguirà l'attenta verifica di come sia stato utilizzato il *fiume di denaro* riversato alle Società appartenenti al "Sistema Provincia", atteso che, fra l'altro, a numerosi Amministratori e Dirigenti del comparto sono state applicate sanzioni penali.

Gli atti già acquisiti dimostrano che i giudizi attivati nel contesto delle Società *in house* rappresentano solo un passo iniziale, atteso che si sono conclamati sistemi organizzati in modo da sottrarre indebitamente pubbliche risorse, sempre con la partecipazione dei medesimi soggetti, professionisti e pubblici dipendenti.

Specifiche indagini saranno indirizzate ad accertare il danno pubblico derivante dalla *mala gestio* dei rapporti degli Amministratori comunali con i concessionari delle cave di porfido.

Proseguiranno altresì le indagini relative all'utilizzo delle risorse pubbliche dedicate a Consorzi e Associazioni nel contesto delle azioni di sostegno alla promozione e realizzazione degli eventi fieristici; in tale quadro è venuto alla luce, secondo questa Procura, un ampio sistema preordinato al malaffare, che vedeva spesso coinvolto un soggetto solito ad autoaccreditarsi presso gli enti locali millantando amicizie presso un Assessorato della P.A.T.

Di grande rilievo sono le situazioni dannose correlate all'Università di Trento, ancora in fase di scrutinio, sia per quanto concerne lo svolgimento di procedure concorsuali per le docenze universitarie (si sono già peraltro registrate sentenze con condanne di rilievo), che per quanto riguarda la conduzione degli appalti e l'affidamento di incarichi a professionisti esterni. L'esigenza di protezione delle risorse finanziarie dei cittadini - specie in un contesto di pesanti tagli lineari o, quantomeno, di rilevanti limitazioni alle disponibilità degli enti locali - impone un'attenta valutazione degli incarichi conferiti da parte di questi ultimi ai professionisti esterni.

All'azione di verifica in tal senso da parte di questo Ufficio, ormai ininterrotta da quattro anni, si accompagnano visibili novità da salutare molto positivamente, nel quadro di un contesto territoriale trentino caratterizzato, in radice, da princìpi di onestà ed efficacia.

Nel relazionare sull'attività di questa Procura nel 2020 e sui correlativi risultati economici indotti, non posso non evidenziare i grandi risparmi conseguiti (specie dalle Amministrazioni locali, ma anche dalla Provincia stessa) per il notevole taglio degli affidamenti a consulenti tecnici e professionisti legali, senza alcun detrimento dell'attività, ma anzi con significativo impatto sull'imparzialità amministrativa e sulla valorizzazione delle risorse interne.

Sono da notare, in questo contesto, l'innestarsi di meccanismi virtuosi di controllo dell'affidamento di incarichi all'esterno, valorizzando le professionalità all'interno degli enti e razionalizzando i carichi di lavoro, il cui riscontro è nel senso di una accresciuta produttività dei dipendenti. Il che dimostra, in modo inequivocabile, la sostanziale affidabilità del "Sistema Trentino", in grado di sviluppare rimedi a situazioni vistosamente clientelari e di spreco di risorse.

Si ribadisce -in armonia con le linee di tendenza già evidenziate in mie recenti relazioni- che un *trend* virtuoso si è ormai innestato, tanto dal lato, come si è detto, della razionalizzazione dell'impiego e dei carichi di lavoro dei dipendenti, quanto dal lato dell'assunzione di nuovo personale.

Converge parallelamente, in ordine alla razionalizzazione dell'utilizzo delle pubbliche risorse, quanto alla riduzione del ricorso a consulenti esterni (sui quali pesa talvolta il dubbio della non imparzialità, essendo questi ultimi interessati a massimizzare il proprio personale profitto, indipendentemente dall'economicità amministrativa delle soluzioni consigliate), il significativo apporto dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che non a caso è -come sempre auspicato dalla Procura contabile- in fase di potenziamento.

In questo contesto ritengo debba essere tributato un formale riconoscimento all'avv. Dario Bellisario -al quale ribadisco il mio convinto ringraziamento per la sua costante collaborazione- che conduce

l'Avvocatura dello Stato di Trento in armonia a principi di massima efficacia, fronteggiando le ormai numerose richieste di supporto, sia giudiziale (patrocinio legale) che stragiudiziale (in questo caso sotto forma di pareri).

Se nel 2016 le richieste degli enti pubblici erano state 91, nel 2017 sono divenute 115, per crescere ulteriormente a 162 nel 2018, a 267 nel 2019 e giungere, nel 2020, a 348; complessivamente, dal 2016 al 2020, si è assistito ad una crescita di richieste di supporto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, del 282%.

Emerge dai dati del 2020 la conferma della preponderanza degli esiti favorevoli, in giudizio, per gli enti pubblici che si sono avvalsi del patrocinio dell'Avvocatura, in quanto su un totale di n. 82 sentenze emesse nel 2020, n. 66 sono risultate di esito positivo per gli enti coinvolti (81% del totale).

E' da notare, in questo contesto, che all'altissimo numero di pronunce favorevoli collegate al patrocinio dell'Avvocatura Erariale si accompagna anche un fenomeno deflattivo del contenzioso, giacché l'Avvocatura, egregiamente diretta dall'avv. Dario Bellisario, spiega un'importantissima opera di scrematura, imponendo una seria riflessione alle Amministrazioni interessate; in questo quadro, deve essere fortemente evidenziato che tutto ciò è possibile proprio in ragione della neutralità e della terzietà dell'Avvocatura pubblica, non interessata a guadagni di alcun tipo nel promuovere o resistere in contenzioso.

Al potenziamento del supporto offerto dall'Avvocatura Distrettuale si accompagna, ovviamente, un rilevantissimo risparmio da parte degli enti pubblici richiedenti, nella misura, per il 2020, di ben oltre un milione di euro (in base a stime molto prudentiali).

Il sistema trentino ha sviluppato costruttive risposte a situazioni negative, più volte oggetto dell'indagine di questa Procura, che ha, fra il 2017 e il

2020, avviato numerosi procedimenti a carico di Amministratori in relazione a incarichi a consulenti esterni (collaborazioni esterne a necessario alto contenuto di professionalità), in particolare a geometri, periti, ingegneri, architetti, avvocati; sulla base della documentazione e degli apporti di soggetti qualificati è stata volta per volta verificata l'autosufficienza organizzativa degli Enti conferenti gli incarichi, spesso vòlta a camuffare l'affidamento di funzioni amministrative e tecniche del tutto ordinarie. In alcuni casi la Procura ha riscontrato un preciso disegno, da parte di alcuni Amministratori, di depotenziare volutamente gli Uffici tecnici comunali, privandoli della necessaria strumentazione tecnica e dei necessari aggiornamenti professionali (qualificazioni necessarie in armonia agli *standards* normativi, con particolare riferimento ai requisiti per il coordinamento della sicurezza); in tale quadro, è stata intenzionalmente trascurata ogni doverosa attività di programmazione, con lo specifico fine di giustificare, con (la provocata) urgenza, il conferimento di incarichi all'esterno.

È quindi quanto mai opportuno che le Amministrazioni, in un contesto di sana attività gestionale, provvedano agli adeguamenti in materia di strumenti tecnici e di certificazione dei propri dipendenti (con specifico riferimento ai dipendenti degli Uffici Tecnici comunali), nonché a disciplinare, in tale ottica, all'interno del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i presupposti e le modalità di accesso alle riferite collaborazioni esterne. Per altro verso, parimenti mal avvisati si rivelano gli incarichi per la redazione di pareri, conferiti a professionisti legali esterni (spesso in relazione con gli Amministratori affidatari e disattendendo qualsiasi obbligatorio principio di rotazione), atteso che presso l'Amministrazione provinciale esiste, tra l'altro, il Servizio Autonomie Locali, avente come specifica *mission* la consulenza legale in favore degli enti locali.

Lo specifico interesse che questo Ufficio intrattiene per il rigoroso rispetto del principio di trasparenza e pubblicità si aggiunge alla rinnovata vigilanza spiegata affinché l'attività contrattuale pubblica sia svolta nel più rigoroso rispetto del principio di concorrenza, posto a base dell'uguaglianza e della non discriminazione degli operatori economici nel quadro della sana attività di gestione.

Continuano purtroppo a registrarsi casi in cui vari soggetti (Amministratori locali, ma anche soggetti in rapporto di convenzione con la P.A.T., in particolare nel settore della pubblica istruzione), in dispregio al pubblico decoro prima ancora che a elementari principi ordinamentali legati all'incompatibilità e al conflitto di interessi, hanno proceduto a diretti affidamenti contrattuali a sé stessi o a propri congiunti.

Un distorto concetto di *affidamento diretto* degli incarichi ha condotto alcuni (pochi, per fortuna, essendo il contesto trentino fondamentalmente sano) Amministratori e alcuni dirigenti a gestire le pubbliche risorse loro consegnate in chiave autoreferenziale; in altre parole tali soggetti, astretti a un pubblico rapporto di servizio, hanno ritenuto di poter distribuire/utilizzare risorse pubbliche, monetarie e non, in base al proprio puro e semplice arbitrio (talvolta alla personale prepotenza).

Affidamento diretto -giova ancora una volta ripeterlo- non significa attribuire incarichi a proprio personale piacimento, ma significa svolgere un procedimento, informale quando si tratta di importi minori, nei limiti previsti dalla Legge, di confronto fra operatori, che devono essere imparzialmente consultati in un quadro di dimostrata trasparenza.

Al doveroso e costante confronto concorrenziale, in una chiave di piena valorizzazione dell'imprenditoria trentina (che personalmente auspico) si dovrebbe accompagnare una rinnovata attenzione (specie dall'Amministrazione provinciale) nella predisposizione dei bandi di gara concernenti appalti di lavori e servizi. Alcuni operatori economici al

massimo livello hanno avuto modo di comunicarmi come molte imprese trentine abbiano minori difficoltà di accesso a pubblici lavori nella Provincia autonoma di Bolzano (quando non addirittura nel Tirolo austriaco), in relazione a maggiore disponibilità e immediatezza nel dialogo con funzionari pubblici. Un vero paradosso se si pensa a contesti che dovrebbero rivelare analogia di condizioni nel proporsi alla Pubblica Amministrazione.

Nel quadro delle perduranti zone di oscurità dell'azione amministrativa, si ribadisce ancora una volta l'opportunità (alla luce degli abusi in merito ai quali si sta indagando) che la P.A.T. definisca in maniera più chiara la materia delle convenzioni con gli Istituti di formazione e istruzione professionale trentini.

Questa Procura intende proseguire nella verifica degli affidamenti contrattuali diretti in linea con la specifica esigenza di tutelare le finanze pubbliche, nel rispetto dell'oculatazza della spesa e di sanzionare odiosi favoritismi, non di rado a vantaggio di parenti, amici e sodali dei vertici della medesima Amministrazione interessata. La scrupolosa osservanza delle regole del codice dei contratti pubblici e delle procedure di evidenza pubblica non solo implica la protezione delle risorse del Pubblico Erario, ma la difesa di tutti i cittadini (in particolare, in questo contesto, di Aziende che vengono illegittimamente estromesse dal confronto concorrenziale per effetto di condotte colpevoli di funzionari e Amministratori). A ben vedere, la difesa dei principi della concorrenza in materia di contrattualistica pubblica corrisponde (oltre che a fondamentali canoni) a precisi termini etici: tutti devono essere posti in grado di lavorare e produrre, non soltanto coloro che possono godere di illegittimi favoritismi.

Valorizzando il percorso in atto di passaggio dalla responsabilità amministrativa alla responsabilità di tipo misto/sanzionatorio, si intende specificamente approfondire le ipotesi di responsabilità sanzionatoria derivante dall'inadempimento di formali obblighi da parte delle Amministrazioni locali, quali:

- mancata pubblicazione sul sito istituzionale *internet* degli incarichi esterni conferiti dall'Ente locale, ai sensi dell'art. 3, c. 18 e 54, della L. n. 244/2008;
- mancata pubblicazione della relazione di fine mandato da parte del Sindaco uscente;
- mancata predisposizione del piano di razionalizzazione delle Società partecipate;
- mancato rispetto del divieto di indebitamento per spese non ricollegate a ipotesi di investimento, ex art. 30, c. 15, della L. n. 289/2002;
- omissioni ricollegate all'obbligo di cui all'art. 9, c. 1, lett. a), p. 2 del D. Lgs. n. 78/2009, circa la verifica degli impegni di spesa, in ordine alla compatibilità con gli stanziamenti di bilancio e con le disposizioni relative alla finanza pubblica;
- omissione o ritardo nella comunicazione ai Comuni, a mezzo di procedure telematiche entro due giorni dall'evento, dei decessi di pensionati INPS, ex art. 20, c. 12 e 13, della L. n. 133/2008;
- violazione dell'art. 3, c. 59, della L. 244/2008, con riferimento a contratti di assicurazione stipulati al fine di coprire per responsabilità amministrativo-contabile.



Nelle proprie attività di indagine, in questo quadro, occorre sottolineare che a tali fattispecie non si ricollega una denuncia specifica e concreta del danno, ai sensi dell'art. 51, c. 1, c.g.c., nel mentre viene fatta applicazione dello speciale rito di cui agli artt. 133 e ss. del c.g.c., con conseguenti ricadute con riferimento all'elemento psicologico, alla *compensatio lucri cum damno*, alla gravità della colpa e all'uso del potere riduttivo.

Ancor maggiore impegno sarà dedicato, nell'anno giudiziario in via di esordio, alla verifica della regolarità e della congruità economica dell'aggiudicazione di lavori pubblici.

Si intende continuare, nel 2021, con l'imprescindibile ausilio della Guardia di Finanza (cui vanno i miei sentiti ringraziamenti per l'importantissima attività svolta a fianco di questo Ufficio) nella verifica della correttezza delle attribuzioni dei contributi provinciali, regionali e comunitari; in questo contesto, vanno segnalate situazioni di apparente regolarità di realtà societarie fittiziamente insediate nel territorio allo scopo di *predare* risorse invece destinate ad autentici operatori economici trentini che, non senza fatica, si affacciano nel mondo dell'industria e del commercio.

Si presentano al momento, nel quadro delle indagini in corso fra il 2020 e il momento attuale, articolate ipotesi di danno erariale con riferimento a:

- irregolari classamenti catastali di centrali idroelettriche, con conseguenti minori introiti tributari in favore degli enti locali interessati;
- mancato riversamento delle compartecipazioni alla spesa sanitaria versate dai cittadini all'Azienda sanitaria, in particolare tramite le strutture private accreditate e convenzionate, per prestazioni diagnostiche (di laboratorio radiologiche) o visite specialistiche;
- impieghi e acquisizioni materiali (in particolar modo, libri) del Servizio Cultura della P.A.T. e di Società *in house*;
- danni derivanti da incidenti di elicotteri causati dal mancato rispetto delle necessarie condotte precauzionali;

- illegittimo frazionamento di appalti e illegittimo affidamento di consulenze da parte dell'Università di Trento;
- affidamento incarichi da parte della Provincia a Società esterna, pur in presenza di risorse utilizzabili in seno a Società *in house*;
- illegittime attribuzioni economiche della Provincia, a titolo di rimborso, per eventi, a Consorzi e Associazioni.

Passo quindi all'esposizione dell'attività di questa Procura nel 2020.

## **2) I profili organizzativi. Le attività di formazione**

Il processo di ottimizzazione e razionalizzazione delle strutture organizzative dell'Ufficio di Procura è proseguito -e i risultati in termini di produttività incrementale lo dimostrano appieno- anche nel 2020, nonostante la nota situazione emergenziale legata alla pandemia.

In questo quadro, desidero dare atto dell'ingresso nell'Ufficio del dott. Adriano Rosa che, a partire dal suo incardinamento nell'aprile 2020, ha fornito un significativo apporto migliorativo sia in termini di collaborazione nelle istruttorie, che in termini di attività contabili e di Segreteria. Sono estremamente lieto, in questo quadro, di poter ritenere di avere posizionato i presupposti per la piena valorizzazione del dott. Rosa, al quale va il mio sentito ringraziamento, unitamente, in particolare, ai funzionari della Procura, dott. Loreto Dello Iacono e dott. Aldo Paolicelli.

Novità importantissima dal punto di vista organizzativo è costituita dalla presenza di un nucleo di Polizia Erariale interno alla Procura, con incardinamento di due sottufficiali della Guardia di Finanza, in armonia con il Protocollo di Intesa sottoscritto, a livello nazionale, dal Comando Generale della Guardia di Finanza e dalla Procura Generale della Corte dei conti.

Desidero ricordare, in questo contesto di fruttuosa collaborazione, che la Procura Regionale da me diretta ha già da tempo formalizzato (2018) un Protocollo di Intesa con il Comando Regionale della Guardia di Finanza per il Trentino-Alto Adige, mirante alla massima sinergia investigativa, con l'impiego concordato dei militari officianti di compiti di Polizia Erariale. La costituzione del nucleo di Polizia Erariale interno rafforza ulteriormente rapporti collaborativi già intensi, dei quali intendo formalmente ringraziare il Generale Ivano Maccani.

Circa le attività di formazione, in armonia con Protocollo di Intesa stipulato (nel 2020) fra il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e la Procura Generale della Corte dei conti, ho organizzato un corso di approfondimento (articolato in tre giornate) delle tecniche investigative alla luce del codice di giustizia contabile. In questo quadro, desidero ringraziare il collega dott. Angioni e i funzionari dott. Dello Iacono e dott. Paolicelli, che mi hanno affiancato nell'attività di formazione. Ringrazio altresì il Procuratore della Repubblica dott. Sandro Raimondi, che ha efficacemente presenziato in occasione delle conversazioni aventi ad oggetto i rapporti tra le indagini della Procura della Repubblica e della Procura della Corte dei conti.

### 3) L'attività della Procura nel 2020

#### 3.1 I dati

Occorre anzitutto dare conto dei più significativi dati gestionali (si vedano, per gli approfondimenti, le tabelle e i grafici allegati alla presente relazione).

Gli inviti a fornire deduzioni sono numericamente cresciuti, nel corso del 2020, rispetto ai già alti livelli raggiunti a partire dal 2017, confermando un *trend* in costante crescita. Apporto fondamentale all'elevato numero di inviti a dedurre emessi è stato offerto dall'assegnazione in Procura del Vice Procuratore generale, dott. Roberto Angioni, a partire da gennaio 2020, il quale ha emesso n. 32 inviti a dedurre propri. Meritevole di menzione è la presenza di n. 5 inviti a dedurre emessi a firma congiunta fra Procuratore regionale e Vice Procuratore generale.

Nello specifico, nel corso del 2020, sono stati emessi complessivamente n. 89 inviti a fornire deduzioni (di cui n. 52 del Procuratore regionale, n. 32 del Vice Procuratore generale e n. 5 cointestati), in netta crescita rispetto ai n. 31 del 2019, ai n. 82 del 2018 e ai n. 67 del 2017.

L'incremento nell'emissione degli inviti a dedurre è frutto anche della più stretta collaborazione con la Sezione di controllo di Trento, a seguito delle cui segnalazioni sono state aperte molteplici istruttorie, come meglio descritto nel prosieguo della presente relazione; le ricadute sull'attività di questo Ufficio del Pubblico Ministero sono state manifestamente positive.

Gli atti di introduzione del giudizio (citazioni, riassunzioni in giudizio, atti di appello) emessi durante il 2020 sono pari a n. 94, di cui n. 78 del Procuratore Regionale (n. 49 citazioni e 29 atti di appello) e n. 16 (citazioni) del Vice Procuratore Generale. In particolare, risultano:

- n. 65 citazioni;

- n. 29 atti di appello;

L'incremento del numero complessivo di atti di introduzione del giudizio (n. 94 nel 2020), rispetto al 2019 (55 atti) è del 71% e va soprattutto ricondotto all'impennata degli atti di appello (+314% rispetto al 2019 e 28 volte in più rispetto al 2018), in precedenza occasionali e sporadici.

I numerosi atti di appello sono legati a improvvisi mutamenti negli indirizzi interpretativi (di estrema chiusura) della Sezione giurisdizionale (come si è detto, verosimilmente legati alla mutata composizione del Collegio).

I dati nel complesso (comunque positivi e a carattere incrementale) scontano, inevitabilmente, anche i tempi tecnici - legati ai termini dell'istruttoria contabile come delineati dal codice di giustizia contabile - necessari affinché entrasse a regime l'attività svolta dal nuovo magistrato assegnato all'Ufficio a far data dal 1° gennaio 2020, in sostituzione del precedente Vice Procuratore Generale, oltre che la sua contemporanea ed effettiva assegnazione aggiuntiva presso la Procura dell'Emilia Romagna per l'intero anno 2020.

Il numero complessivo delle istruttorie pendenti alla data del 31 dicembre 2020 ammonta a 1.863, con un aumento rispetto a quelle pendenti alla fine dell'anno 2019 (1.526), 2018 (1.171) e 2017 (785), a seguito dell'aumento delle segnalazioni di danno erariale da parte dei cittadini, di associazioni e della Sezione di controllo della Corte dei conti, ferma restando la sempre grande attenzione ai contenuti riportati dalla Stampa.

Il continuo afflusso, anche nel 2020, delle denunce di danno erariale pervenute, anche in forma anonima, non da organi istituzionali (complessivamente, pari a n. 68), costituisce indice di indubbia e crescente

fiducia nell'azione della magistratura contabile da parte dei privati cittadini (12% del totale degli esposti).

Preme sottolineare che questa Procura ha preso in considerazione (avviando le opportune indagini) solo le segnalazioni (pervenute in numero ben maggiore rispetto alle istruttorie aperte), che abbiano presentato ipotesi di danno erariale specifico e concreto.

Nel quadro delle indagini svolte, sono stati emessi n. 521 decreti istruttori, nonché n. 25 decreti di delega istruttoria agli organi di Polizia giudiziaria, di cui:

n. 18 alla Guardia di Finanza;

n. 6 alla Polizia di Stato - Squadra Mobile;

n. 1 al Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) dell'Arma dei Carabinieri;

Si registrano importi di condanna, a seguito di sentenze della Sezione giurisdizionale, pari a € 923.709,92.

Si conferma ancora positivo nel 2020 il dato concernente gli importi effettivamente recuperati ed incamerati nel bilancio di Enti trentini - e quindi nel pieno rispetto della loro autonomia finanziaria - pari a € 609.937,31, sia in esecuzione di sentenze di condanna definitive (€ 414.535,32), sia a seguito di pagamenti conseguenti a riti speciali (monitorio - € 2.622,79 e abbreviato - € 29.217), sia extragiudiziali "spontanei" (€ 169.562,20), volti ad evitare l'azione di recupero erariale.

La produttività della Procura si salda alla piena utilizzazione delle (ridotte) disponibilità (in termini di personale a disposizione) delle risorse, con un *trend* in costante ascesa.

L'ampiezza delle attività svolte non deve tuttavia far dimenticare che ancora molto c'è da fare (si ricorda che al 31 dicembre 2020 sono pendenti ben 1.863 istruttorie, molte delle quali di recente apertura, rispetto alle

1.526 pendenti alla fine del 2019); molte indagini non possono essere seguite esaustivamente per oggettiva non disponibilità di personale impiegatizio e di magistratura; ritengo quindi doveroso sollevare, anche in questa sede, la problematica relativa, tenuto conto che il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, pur a fronte di mie motivate richieste, non ha ritenuto di inviare nel 2020 Colleghi di rinforzo neppure a “scavalco” e a titolo temporaneo.

### **3.2 Le segnalazioni della Sezione del controllo**

La Sezione del controllo di Trento ha trasmesso n. 162 segnalazioni (60 nel 2019) relative a ipotesi di danno erariale, cui è seguita l’apertura di 220 istruttorie, in quanto talune segnalazioni contenevano distinte ipotesi di danno erariale.

Fra le fattispecie denunciate, in riferimento ad enti locali, vi sono casi di:

- esternalizzazione dell’attività di aggiornamento dell’inventario;
- spese di rappresentanza, costituenti danno erariale in quanto non strettamente collegabili al mantenimento ed accrescimento del prestigio istituzionale dell’Ente, bensì alla indebita visibilità personale di Amministratori;
- assunzione di personale in violazione del divieto posto per il caso di tardiva approvazione del bilancio consuntivo dell’ente, in violazione di Legge (D. Lgs. n. 113/2016);
- riconoscimento di debiti fuori bilancio (in particolare: spese in esecuzione di sentenze di condanna; spese in assenza di contratto in forma scritta).

Anche in tali occasioni giova evidenziare che la sinergia fra le attività svolte da questa Procura e la Sezione di controllo ha consentito un’efficace azione di verifica, la quale, congiuntamente al percorso sanzionatorio



avviato dall'Ufficio inquirente, è in grado di garantire l'efficienza e la protezione delle finanze degli enti locali trentini.

Nel contesto descritto non può sottacersi la risposta "costruttiva" dei soggetti coinvolti e l'alto tasso di riti definiti mediante il pagamento di somme ridotte per effetto dell'adesione agli speciali riti monitorio e abbreviato, con particolare riferimento alle fattispecie che hanno interessato gli affidamenti esterni del servizio inventariale e le spese di rappresentanza.

Con riguardo alle segnalazioni pervenute dalla Sezione negli anni passati, data l'estrema rilevanza del tema, si rimarca, con riferimento all'A.P.S.S. del Trentino, la necessità dell'adeguato monitoraggio dei grandi investimenti pubblici (con particolare riferimento al Nuovo Ospedale Trentino), al fine di non vanificare il grande sacrificio in termini di *taxpayer money*, nonché di assicurare il perseguimento del principio di buon andamento dell'attività amministrativa e il rispetto del principio di legalità sostanziale. Con riguardo al NOT, è in corso la verifica dell'utilità dei flussi finanziari pubblici, accompagnati ai continui rinvii (dal 1998) e alla mancata realizzazione di tale struttura ospedaliera, che ha comportato l'assunzione di ingenti spese di manutenzione straordinaria, tenendo conto degli indispensabili e (si suppone) non differibili adeguamenti tecnologici dell'Ospedale "Santa Chiara" di Trento; i relativi esborsi ammontavano già a oltre 91 milioni di euro nel 2012, lievitando ad ora a più di 100 milioni di euro.

### **3.3 Le principali ipotesi di danno erariale dedotte in giudizio.**

Si illustrano, seppur in modo sintetico, le fattispecie di responsabilità per le quali, nel corso dell'anno 2020, è stata esercitata l'azione risarcitoria. In alcuni casi si tratta di ipotesi accusatorie della Procura regionale che dovranno poi essere vagliate dalla Sezione giurisdizionale.

## 1) Mancate entrate

G4465 e G4497 - In materia di mancato accertamento e riscossione di entrate tributarie si segnala la citazione emessa nei confronti di due dipendenti della Provincia Autonoma di Trento, funzionari del Servizio Catasto, ritenuti responsabili di omissioni nella classificazione, ai fini catastali e tributari, delle centrali idroelettriche site nel territorio della Provincia di Trento. In particolare, dette omissioni hanno comportato una sottostima dei cespiti costituenti le centrali idroelettriche, da cui è conseguita una rendita catastale significativamente inferiore a quella effettiva la quale, a sua volta, ha comportato un minore introito di imposte locali (ICI, IMU, IMIS) in favore dei Comuni nel cui territorio insistono le centrali in argomento.

## 2) Attività lavorative extraistituzionali non preventivamente autorizzate

G4431 - il giudizio si riferisce ad un caso di incompatibilità fra il ruolo di docente universitario full time e l'espletamento di incarichi extraistituzionali non comunicati ed autorizzati. In sede istruttoria è stato appurato un notevole danno erariale, corrispondente ai compensi percepiti da professori per incarichi esterni non comunicati, che sono stati oggetto di contestazione, al fine di veder riversato il relativo ammontare a favore dell'Ateneo trentino presso la quale svolgevano l'attività d'insegnamento, oltre alla differenza tra gli emolumenti stipendiali indebitamente percepiti dai docenti in regime di tempo pieno e la retribuzione effettivamente dovuta per lo svolgimento dell'attività didattica a tempo parziale.

G4532 - anche in questo caso si tratta di un'attività extraistituzionale di un dirigente della Provincia Autonoma di Trento non preventivamente autorizzata.

Nel caso di specie, il dirigente incolpato risulta avere infedelmente contravvenuto agli obblighi su di lui incombenti; le violazioni

formalmente accertate (fra l'altro proprio a seguito di formale denuncia della P.A.T) costituiscono fonte di responsabilità amministrativa, delineandosi nella fattispecie una condotta dolosamente posta in essere con inosservanza di precisi dettami gravanti ex lege sul dipendente pubblico, causativa di danno erariale.

3) Danni conseguenti ad eventi di corruzione, peculato ed altri reati contro la pubblica amministrazione (danno patrimoniale, danno all'immagine ecc.)

G4416 - trattasi di un giudizio nei confronti di un dipendente comunale condannato per i reati di cui agli artt. 314 c.p. (peculato) e 640 (truffa) imputato di condotte consistenti nell'uso indebito dell'auto di servizio e in falsificazioni della propria presenza in servizio. Nella fattispecie è stato contestato al convenuto il rilevante pregiudizio economico arrecato alla Pubblica Amministrazione per effetto del danno all'immagine a quest'ultima inferto.

4) Affidamento incarichi esterni

Nel quadro dell'affidamento di incarichi esterni, pur in presenza di risorse interne, l'attività della scrivente Procura è stata particolarmente intensa (finora, nel corso dell'anno, sono stati depositati n. 12 atti di citazione), data la tendenza, in particolare degli enti locali, di officiare professionisti esterni (geometri, ingegneri, architetti, ma anche avvocati) per lo svolgimento di funzioni ordinarie dell'Amministrazione. Si segnalano, al proposito, i seguenti giudizi:

G4438 - trattasi di un giudizio nei confronti dei componenti di una Giunta municipale e di un Segretario comunale per aver illegittimamente conferito l'incarico di progettazione di una variante al PRG a professionista esterno, sebbene nell'ambito degli Uffici tecnici comunali fossero presenti qualificati tecnici perfettamente in grado di svolgere le incombenze

affidate all'esterno, con conseguente illegittima perdita economica a danno del suddetto Comune;

G4451 e G4452 - trattasi di due giudizi nei confronti di un dirigente dell'Ateneo trentino che ha illecitamente conferito due incarichi di progettazione, direzione lavori e contabilità nonché di coordinamento della sicurezza a professionisti esterni relativamente ad opere di riqualificazione di immobili facenti parte del patrimonio dell'Ente, nonostante fossero presenti nell'area tecnica dell'Ateneo qualificatissimi dipendenti (ingegneri e architetti, oltre a diversi geometri) perfettamente in grado di svolgere gli incarichi affidati all'esterno dell'Amministrazione;

G4498, 4500, 4505, 4506, 4509, 4510, 4529 e 4530 - i giudizi si riferiscono a plurimi affidamenti esterni di servizi di supporto tecnico-informatico, disposti da vari servizi provinciali, a favore di una società locale trentina, pur in presenza di Società *in house*, esperta in materia informatica, all'uopo costituita e finanziata dalla Provincia autonoma di Trento, mai interpellata per verificare l'assolvibilità degli incarichi a livello interno. Il danno contestato ai soggetti che avevano esternalizzato gli incarichi si è sostanziato nel corrispettivo riconosciuto alla ditta privata, per i servizi a questa richiesti.

G4531 - in detto giudizio si è imputato a due dirigenti l'esternalizzazione di un incarico di consulenza, a favore di uno studio privato, per garantire supporto tecnico alla Provincia nella redazione di bandi di gara relativi alla concessione di beni pubblici, pur in presenza di servizi specialistici interni alla Provincia autonoma di Trento, mai interpellati, e di una specifica unità di missione, costituita proprio per offrire supporto nella materia oggetto dell'affidamento esterno. Il danno contestato è stato pari al corrispettivo riconosciuto al consulente esterno.

## 5) Illecita percezione di contributi pubblici

In relazione all'illecito ottenimento di contributi pubblici, sono stati emessi tre atti di citazione. In particolare, si segnalano i seguenti giudizi:

G4413 - inerente all'indebita percezione di finanziamenti comunitari tratti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) in favore di una Società avente sede legale in Trento.

L'illiceità della condotta contestata è da ricondurre ad artifici e false attestazioni poste in essere dal legale rappresentante di detta società, circostanza destinata a fare venire meno il presupposto principale connesso all'erogazione del pubblico contributo conferito.

G4496 - La condotta illecita imputata in questa sede consiste nella falsa rendicontazione del contributo sottoscritta dal legale rappresentante di una associazione trentina, attestante entrate inferiori rispetto a quelle effettivamente introitate.

Tale circostanza è destinata a fare venire meno, ai sensi del Regolamento per la concessione di contributi economici ad associazioni ed altri soggetti pubblici e privati, il presupposto principale connesso all'erogazione del pubblico contributo concesso dalla Giunta comunale.

G4516 - Il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressioni Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza, nell'ambito delle funzioni di polizia economico-finanziaria a tutela del bilancio pubblico, ha avviato controlli sul territorio nazionale per contrastare le frodi commesse in danno dell'Unione Europea nel comparto della Politica Agricola Comune (PAC) - Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA).

Nel corso dell'attività investigativa svolta dal suddetto Nucleo sono emerse condotte illecite riconducibili ad indebita percezione di contributi pubblici, imputabili al titolare di un'azienda agricola esercente l'attività di allevamento di bovini e bufalini da carne.

Gli elementi probatori acquisiti nel corso degli accertamenti della Guardia di Finanza hanno evidenziato la fondatezza degli addebiti contestati e la falsità delle attestazioni contenute nelle domande di contributo, con conseguente indebita percezione dei contributi di provenienza comunitaria.

#### 6) Spese di rappresentanza

A seguito della trasmissione di numerose deliberazioni della Sezione di Controllo della Corte dei conti per il Trentino - Alto Adige/Südtirol - Sede di Trento - sono stati emessi alcuni atti di citazione (Giudizi n. 4512, 4514, 4517, 4518, 4523, e 4525) nei confronti di componenti di Giunte municipali e di segretari comunali, contestando la non rispondenza delle spese classificate quali spese di rappresentanza, rilevandone, per contro, l'illegittimità.

In genere, si tratta di spese non destinate a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'ente esterno, in ambiti direttamente attinenti ai propri fini istituzionali, bensì riferibili ad atti di mera liberalità, non supportati da meritevole giustificazione.

#### 7) Conferimento incarichi per la gestione e l'aggiornamento degli inventari del patrimonio comunale

Anche in questo caso gli atti di citazione (Giudizi n. 4543 ed altri) traggono origine dalla trasmissione di una serie di deliberazioni della Sezione di Controllo della Corte dei conti per il Trentino - Alto Adige/Südtirol.

Si tratta dell'affidamento di incarichi esterni che, pur in presenza di qualificate risorse umane interne, confermano la generale tendenza, in particolare degli enti locali, di officiare professionisti e società esterne per lo svolgimento di funzioni ordinarie dell'Amministrazione, quale è quella

dell'aggiornamento dell'inventario dei beni patrimoniali, con conseguente illegittima perdita economica da parte dell'ente locale.

#### 8) Mancato introito proventi del gioco lotto

Due citazioni (G 4494 e G 4495) si riferiscono a fattispecie ove si rinvencono tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo-contabile a carico di concessionari di ricevitoria Lotto i quali, in violazione della disciplina vigente in materia, hanno omesso di versare somme dovute all'Agenzia Dogane e Monopoli per effetto della concessione loro rilasciata.

#### 9) Omissioni attribuibili al consegnatario di beni

G 4414 - trattasi di un giudizio attinente alla perdita di pubblici beni del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato interregionale per il Veneto, Trentino A.A. e Friuli-Venezia Giulia - sede di Trento ed all'omissione dell'obbligo di compilazione dell'inventario e del conto d'ufficio; la gravità della condotta contestata si riconnette quindi al mancato rispetto dei compiti demandati al consegnatario di beni e di valori, che ha omesso di restituire quanto formalmente affidatole e di svolgere i propri compiti d'ufficio (anche con riferimento alla redazione dell'inventario e del conto d'ufficio) a lei formalmente spettanti. L'inerzia dimostrata per anni dalla dipendente nell'espletamento delle sue mansioni di consegnataria ha comportato la contestazione, oltre che del danno cagionato dalla perdita dei beni affidati, anche per il disservizio arrecato all'Amministrazione, in quanto la consegnataria subentrata all'incolpata ha dovuto approfondire un notevole dispendio di tempo ed energie per la ricostruzione ex novo dell'inventario e la catalogazione dei beni.

#### 10) Danno "indiretto". Soccombenza in giudizio

Si segnalano, al proposito, due giudizi (G 4466 e G 4482) aventi ad oggetto il rilevante esborso sostenuto da due Comuni per la resistenza in giudizio, pur a fronte di rilevanti probabilità di insuccesso, in considerazione della inconsistenza delle premesse a fondamento dell'operato dei Comune interessati.

In particolare, gli amministratori municipali hanno pervicacemente deciso di resistere ai ricorsi proposti dinanzi al Giudice del Lavoro da due dipendenti comunali; la prima ha lamentato il mancato rispetto della graduatoria per l'assunzione ad un posto di un agente di polizia locale, mentre la seconda dipendente ha chiesto che venisse accertato il proprio diritto all'inquadramento in un livello superiore a quello rivestito. Peraltro, le due amministrazioni locali soccombenti hanno ingiustificatamente affidato la rappresentanza e la difesa del Comune a due avvocati del Foro di Trento senza avvalersi del possibile gratuito patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (che avrebbe fra l'altro, con ogni probabilità, consigliato l'ente locale di abbandonare ogni idea di resistenza in giudizio, data la sostanziale temerarietà della resistenza giudiziale), con inutile spreco delle risorse pubbliche.

#### 11) Danno al patrimonio immobiliare.

In detta tematica si evidenzia, in particolare, il G4438, cui è sottesa una vicenda di permuta immobiliare perfezionata fra un ente pubblico territoriale e un istituto ecclesiastico. Nello specifico, il primo aveva trasferito al secondo un immobile ubicato in posizione strategica, nel centro della città di Trento, utilizzato come uffici per il pubblico (dunque pienamente funzionale), a fronte dell'ottenimento di un immobile, abbandonato da anni, posizionato in una frazione periferica di un paese della provincia. Degna di evidenza è la circostanza che nel provvedimento autorizzativo della permuta non compariva alcuna motivazione che consentisse di percepire l'interesse pubblico sotteso all'operazione,



suffragata unicamente da una perizia attestante il valore maggiore del bene acquisito dall'ente territoriale, rispetto a quello ceduto. Ulteriore elemento di criticità risiede nella circostanza che l'immobile acquisito versava, a distanza di anni dalla permuta, nel medesimo stato di abbandono nel quale si trovava all'epoca dell'acquisizione (persino peggiorato dall'incidere del tempo), non essendo stata attuata nessuna attività di pubblico interesse, neppure in via di fatto. La Procura ha ravvisato un rilevante danno erariale, nella vicenda, pari al valore del bene funzionale ed utilizzato ceduto, a fronte dell'acquisizione di un inutile compendio non avente alcuna specifica destinazione programmata.

## 12) Sanzioni amministrative e contravvenzioni

Nella materia spicca il giudizio G4463, cui è sotteso l'annullamento di due sanzioni amministrative comminate da agenti forestali ad un pilota di elicottero per volo ad alta quota non consentito. Pur a fronte di chiare evidenze documentali e fotografiche, confluite in un verbale di polizia, avente valore di atto pubblico ex lege, il dirigente provinciale preposto alla valutazione dei ricorsi, nel frattempo promossi dal sanzionato, aveva annullato le sanzioni sulla base di asseriti dubbi sullo svolgimento dei fatti.

La Procura ha ravvisato l'illegittimo annullamento di sanzioni validamente comminate, non essendo stato promosso preventivamente il giudizio per querela di falso dal ricorrente avverso i verbali degli agenti e restando le relative prospettazioni, pertanto, pienamente valide. Il mancato incameramento di risorse per l'ente pubblico, che sarebbe derivato dalla conferma delle sanzioni, è stato interamente imputato al dirigente provinciale che ha annullato le sanzioni amministrative.

## 13) Inquadramenti illegittimi

Si segnala, sul tema, la vicenda sottesa al G4513, nella quale è emersa una rilevante ipotesi di danno erariale connessa all'illegitimo inquadramento nella figura di direttore generale di un funzionario sprovvisto dei titoli per ricoprire il ruolo apicale, con plurime violazioni della normativa preposta a regolamentare i requisiti per conferire l'incarico. A tal proposito si segnala, in particolare, che l'amministrazione conferente l'incarico, al fine di assegnarlo al funzionario prescelto, che tuttavia non aveva una qualifica dirigenziale (richiesta ex lege per divenire direttore generale), aveva affidato allo stesso un incarico di dirigente a tempo determinato meramente formale, dunque senza che ne derivasse l'effettivo esercizio delle funzioni. Il danno contestato, a vario titolo, a commissari di concorso, segretario generale e membri della giunta comunale, si è sostanziato nell'ammontare delle retribuzioni percepite dal direttore generale.

#### 14) Incidenti stradali

G. 4499 - Si segnala un giudizio avviato nei confronti di un militare dell'Esercito Italiano, il quale ha prodotto l'incidente contestato per grave trascuratezza ed imperizia, come risulta evidente dalla documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria, da cui si evince l'ingiustificato mantenimento di una velocità molto elevata dell'automezzo condotto, tale da impedire la gestione del veicolo in totale sicurezza e causa di un rilevante danno all'erario.

### 3.4 Gli atti di appello

Il 2020 è stato caratterizzato da un'accesa dialettica fra la Procura e la Sezione giurisdizionale, da cui è derivata l'emissione di numerosissimi atti di appello della parte pubblica, con un incremento di oltre il 300 per cento rispetto al 2019.

Va osservato che, fino al 2018, la proposizione di atti di appello da parte della Procura era del tutto occasionale, limitata a sporadici casi di gravame nel merito delle decisioni.

Già dal 2019, tuttavia, si era registrato un significativo mutamento interpretativo da parte della Sezione giurisdizionale che, anche mutando propri consolidati orientamenti giurisdizionali, si era più volte espressa in rito negando l'ingresso, nel merito, alle pretese attoree.

Nel 2020 la Sezione giurisdizionale, aderendo a nuovi orientamenti restrittivi, cui il mutamento nella composizione collegiale non è verosimilmente estraneo, ha più volte dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte e affermato l'inammissibilità degli atti di introduzione del giudizio. A tali mutati scenari interpretativi ha fatto riscontro, di conseguenza, un significativo incremento dell'attività in appello di questa Procura, della quale di seguito sarà dato conto.

A) Le declaratorie di difetto di giurisdizione.

Nei giudizi di responsabilità amministrativa iscritti al registro di Segreteria ai numeri 4274, 4292 e 4293 la Sezione Giurisdizionale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol - Sede di Trento, con le sentenze numero 19, 44 e 47 del 2020, ha dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice ordinario sulla domanda proposta dal Pubblico Ministero nei confronti del Presidente, Vicepresidente e componenti del Consiglio direttivo del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Sede di Trento in relazione a diverse tipologie di danno ipotizzate (illegittimo acquisto di 1.200 divise di rappresentanza nonché compensi ritenuti non dovuti in favore del Presidente e Vicepresidente del Corpo).

Va preliminarmente notata la particolare articolazione dei giudizi in parola.

Giova rammentare che la verifica della giurisdizione deve essere svolta

d'ufficio e, in quanto questione pregiudiziale di rito, affrontata dal Giudice presso il quale viene incardinato il procedimento anteriormente a qualsiasi altra valutazione.

Contrariamente a ciò, sono state inizialmente emesse ordinanze con cui è stato richiesto (in contrasto con la granitica giurisprudenza della Corte dei conti, secondo la quale è il medesimo Giudice a provvedere al riparto del danno erariale, a condizione che siano esattamente individuate le Amministrazioni danneggiate) alla precedente Procura di precisare le quote di danno riferibili a ciascuno degli Enti danneggiati (Provincia Autonoma di Trento e Soccorso Alpino), definendo altresì l'incidenza del contributo pubblico nel bilancio del Soccorso Alpino di Trento.

Solo dopo che a tali richieste è stata data puntuale risposta, il Giudicante ha preso in considerazione (negativamente) la propria capacità giurisdizionale.

La Sezione trentina ha, infatti, dapprima affermato un difetto derivante dalla violazione dell'art. 86 C.g.c. (si ritiene in contrasto con la giurisprudenza); ottenute le precisazioni in merito alle quote di danno riferibili alle singole Amministrazioni danneggiate ha, contraddittoriamente rispetto all'andamento processuale della vicenda e alle proprie medesime richieste, negato la giurisdizione di questa Corte in favore del Giudice ordinario.

Secondo i provvedimenti (censurati in appello), le risorse di derivazione pubblica (Provincia Autonoma di Trento), sono entrate a far parte del patrimonio privato dell'associazione CNSA-TN senza alcun vincolo di scopo e a titolo di mera partecipazione alle spese di gestione in relazione alle attività previste da specifica convenzione stipulata tra il Corpo nazionale Alpini e la P.A.T., con attrazione di ogni eventuale contestazione nell'ambito delle attribuzioni del Giudice ordinario.

A tal proposito la Procura precedente, in sede di appello avverso le citate

pronunce, ha osservato che le sentenze impugnate non tengono in alcun conto la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte dei conti secondo cui viene costantemente affermata (cfr. Sez. Emilia-Romagna, sent. n. 41/2020) “sia dalla Corte regolatrice della giurisdizione, sia dal Giudice contabile, la sussistenza del rapporto di servizio in capo ai privati percettori di contributi pubblici, indipendentemente dal titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro sia svolta” (cfr., per tutte, Cass., ord. n. 4511/2006).

Secondo i principi affermati dalla Corte di Cassazione, infatti, viene attratto all'alveo della giurisdizione contabile anche il soggetto privato che, in virtù di un qualsiasi rapporto, anche di fatto e, addirittura, anche in via di usurpazione, si trovi a partecipare a programmi pubblici e utilizza a tal fine risorse pubbliche.

Nel medesimo senso risulta(va) attestata la stessa Sezione giurisdizionale di Trento, tenuto presente il profilo del finanziamento pubblico finalizzato del bilancio del Soccorso Alpino ad opera della Provincia di Trento. In questo senso si pensi alle considerazioni svolte (cfr. sent. 39/2018) in ordine all'assoluta e piena dimensione pubblicistica dell'Associazione Trento Rise per natura, per oggetto del settore di intervento, per provenienza del suo finanziamento e per finalità perseguite e da perseguire.

Ulteriore atto di appello è stato proposto avverso la sentenza numero 41 del 2019, con la quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti nei confronti di due soggetti privati convenuti nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al registro di Segreteria ai numeri 4253, ingeritisi a vario titolo nell'iter finalizzato alla concessione di contributi pubblici previsti dalla L.P. 17/2010 per la valorizzazione dei luoghi storici del commercio trentino.

B) L'applicazione dell'art. 86 del C.g.c.

Molteplici sono stati i provvedimenti impugnati che, nonostante il *nomen* di ordinanza, recano specifica valenza decisoria, comminando (ad avviso di questa Procura illegittimamente) una sanzione processuale in palese difetto dei presupposti, sussistendo percorsi motivazionali complessi ma conseguenti -e conclusivamente intuitivi-; tali itinerari sono risultati però incomprensibili al Collegio giudicante, sebbene i medesimi convenuti, nelle proprie difese, abbiano consapevolmente chiarito, senza avere il benché minimo dubbio, da che cosa si stessero difendendo.

In un quadro di contestazioni perfettamente chiare al convenuto, ma (apparentemente) incomprensibili al Giudicante, sono state da questa Procura mosse specifiche censure all'interpretazione della Sezione, che si è isolatamente discostata da una giurisprudenza secondo cui la nullità consegue a gravissime omissioni che ridondino in una totale incertezza del quadro accusatorio.

Censura di fondo delle gravate sentenze consiste nell'isolata chiusura interpretativa, in contesti che vedono intrecciarsi profili dolosi e colposi.

Il motivo di gravame di fondo è la deriva interpretativa connessa a un palese difetto di comprensione; la dichiarata "confusione" del Giudicante deriva da un'errata impostazione in radice, secondo cui si pretenderebbe una scelta netta (*electa una via non datur recursus ad alteram*) e preclusiva, fra l'imputazione a titolo di dolo e di colpa grave.

In realtà, la pacifica giurisprudenza della Corte dei conti, in tema di nullità, ha espressamente ammesso la sanzione della nullità dell'atto di citazione soltanto nei casi in cui gli elementi di fatto non fossero oggettivamente ricavabili dal contesto dell'atto introduttivo del giudizio; tale il primo motivo di censura, posto che, fra l'altro, sono state approntate adeguate difese da parte dei convenuti in giudizio.

L'appellante Procura ha rilevato, riferendo l'attestata giurisprudenza (per tutte, cfr. Sez. Puglia, sent. 704/2018), in ordine alla lamentata carenza dell'esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda attorea, che le cause di nullità della citazione correlate al suo contenuto sono ravvisabili nella omissione ovvero nella assoluta incertezza del *petitum* e della *causa petendi*.

In questo quadro è stato osservato che "La nullità è ravvisabile solo allorquando, per l'imprecisione dell'atto, il convenuto non sia posto in condizione di conoscere gli esatti termini della domanda giudiziale onde poter validamente resistere alla pretesa dell'attore (Corte dei conti, Sezioni Riunite 2 luglio 1996, n. 36; Sezione Prima centrale di appello 17 novembre 2005 n. 378; 14 gennaio 2008, n. 24; Sezione Seconda centrale di appello del 6 aprile 2006, n. 139; 23 ottobre 2017 n. 745)".

Del medesimo tenore la più recente giurisprudenza (cfr. Sez. Lombardia, sent. n. 140/2020), secondo cui "la pronuncia di nullità dell'atto di citazione per carenza dei requisiti della *causa petendi* e del *petitum* presuppone che dal complesso dell'atto emerga la totale omissione o l'assoluta incertezza del *petitum* inteso come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento (cfr. Cass. N. 3911/2001; id. n. 7448/2001) e la mancata indicazione degli accadimenti fattuali sui quali si fonda la *causa petendi* (cfr. Cass. n. 4598/2006; id. n. 7878/2000)". Ritiene la Procura, nei casi di impugnazione delle ordinanze n. 22/2020 e n. 31/2020, aventi piena natura decisoria, relative ai giudizi di responsabilità amministrativa iscritti al registro di Segreteria, rispettivamente, ai numeri 4358 e 4205, che la Sezione Giurisdizionale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol - Sede di Trento abbia illegittimamente comminato la sanzione processuale in palese difetto dei presupposti normativamente richiesti, nella corretta esposizione dei fatti che hanno caratterizzato le vicende esaminate e nella compiuta rappresentazione degli elementi di diritto posti a sostegno delle

stesse domande, modellate in una logica di sostanzialità e di ragionevolezza anche in ordine ai criteri adottati ai fini della ripartizione dell'addebito.

C) Violazione art. 51 C.g.c., commi 1 e 2

Tra le diverse ipotesi a cui il Codice di giustizia contabile riconnette la sanzione della nullità, vi è quella prevista dall'art. 51, c. 3, secondo cui è nullo qualsiasi atto istruttorio o processuale posto in essere in assenza di una notizia di danno specifica e concreta.

Ciò posto, con la sentenza n. 46/2020 si è ritenuto di dichiarare la nullità dell'atto di citazione avente ad oggetto la responsabilità amministrativa contestata a un Segretario comunale in relazione a illegittime assunzioni di personale di staff del Sindaco.

La notizia di danno è stata tratta da un articolo di stampa apparso sul quotidiano "L'Adige" il 16/02/2018 che riportava le dichiarazioni del Sindaco di un Comune limitrofo a quello in cui operava il Segretario comunale citato in giudizio, il quale, in una sorta di pubblica difesa affidata alla carta stampata, nel rivendicare la legittimità di alcune assunzioni di personale nell'ambito del proprio *staff*, riportava analoghi orientamenti di Amministrazioni comunali della Valle.

Nel caso di specie, il Giudicante ha ritenuto non emergere da tale articolo di stampa alcuna notizia di danno specifica e concreta che potesse giustificare l'apertura di un'istruttoria.

In sede di appello, la Procura procedente ha osservato come la sentenza impugnata risulti gravemente viziata: come evincibile, *per tabulas*, dal citato articolo di stampa, sebbene riferito a Comune limitrofo a quello ritenuto danneggiato a causa delle illegittime assunzioni prese in esame, viene riportata espressamente sia la tematica dell'assunzione di personale di *staff* del Sindaco, quale ambito di criticità, sia esplicita menzione,



unitamente ad altri Comuni della Valle, anche quello ove prestava servizio il Segretario comunale convenuto in giudizio, quale esempio a difesa della propria scelta di costituire un ufficio alle sue dirette dipendenze.

È quindi censurata in sede di appello l'affermazione del Giudicante secondo cui risulta "inficiata la comprensione delle problematiche discusse".

Il tenore della denuncia, infatti, consente d'identificare con assoluta chiarezza sia l'evento dannoso, sia l'Amministrazione danneggiata, con ciò legittimando l'attività d'indagine della Procura, preordinata, a fronte di una notizia di danno avente i requisiti di Legge, pienamente integrati, nel caso di specie, ad approfondire l'effettiva sussistenza di un danno erariale tramite l'esercizio dei poteri autoritativi d'indagine riconosciuti dal Codice.

È il caso di ricordare la stretta interrelazione, come riconosciuto dalla pacifica giurisprudenza, fra le specifiche notizie di Stampa e l'apertura di fascicoli istruttori da parte del Requirente (come costantemente evidenziato in sede di apertura dell'Anno Giudiziario da parte di questa medesima Procura).

D) Le declaratorie di improponibilità e di inammissibilità della domanda

In relazione alla prima tipologia di pronunciamenti, vengono in evidenza i giudizi di responsabilità amministrativa iscritti al registro di Segreteria ai numeri 4301, 4302 4304 e 4330. In tale contesto, la Sezione Giurisdizionale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol - Sede di Trento, con le ordinanze numero 9, 10, 11 e 12 del 2020, tutte aventi sostanziale contenuto decisorio, ha dichiarato l'indebito frazionamento del credito vantato nei confronti dei convenuti in giudizio, con conseguente improponibilità della domanda attorea.

Successivamente, con la sentenza n. 6520, la Sezione Giurisdizionale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol - Sede di Trento, disposta la riunione dei giudizi n. 4301, 4302, 4304, 4305, 4306, 4308, 4310 e 4330, ha poi dichiarato, per la medesima ragione, l'inammissibilità delle citazioni introduttive dei suddetti giudizi di responsabilità amministrativo-contabili.

Le fattispecie concrete esaminate si riferivano ad illegittimi affidamenti di incarichi a professionisti esterni all'Amministrazione municipale per prestazioni a cui si sarebbe potuto e dovuto dare esecuzione ad opera del personale tecnico in servizio presso l'Ente locale. A fronte di specifici provvedimenti di incarico, questa Procura regionale ha emesso quattro distinti atti di citazione nei confronti degli Amministratori che hanno adottato i singoli atti deliberativi di affidamento e del Segretario comunale che ne ha avallato l'adozione.

Al proposito la Procura precedente ha osservato che, contrariamente a quanto affermato dalla Sezione, sullo sfondo delle fattispecie concrete esaminate non si collocava un credito unitario, basato sull'assoluta identità di tutti gli elementi, sicché la valutazione di un singolo segmento della pretesa vicenda complessa può ritenersi esaustivo e decisivo: al contrario, si tratta di singoli provvedimenti di incarico e di spesa, basati su presupposti tecnici e di fatto diversi, adottati da diversi componenti dell'Amministrazione comunale (non sono nemmeno gli stessi per le varie delibere) e in favore di molteplici professionisti.

L'illogicità delle argomentazioni svolte in sentenza emerge, a parere di questa Procura, con cristallina evidenza laddove si pensi all'improprio richiamo fatto dalla Sezione di Trento alla giurisprudenza della Corte di Cassazione nel dichiarare l'abusivo frazionamento del debito.

Nelle fattispecie esaminate, infatti, non ricorre un unico rapporto obbligatorio sottostante (sia per la diversa composizione della Giunta comunale, che per la diversità dei professionisti incaricati, che per la

differente componente tecnica richiesta volta per volta dall'Amministrazione).

La medesima Corte di Cassazione, infatti (cfr. SS.UU. sent. n. 4090 del 16/02/2017) ha affermato che il frazionamento del credito (che peraltro non sussiste per i motivi sopraevidenziati) è ammesso qualora vi sia un interesse oggettivo ad azioni distinte, anche per l'accertamento da ricollegare all'utilizzo di uno schema processuale (ad esempio, il procedimento monitorio) potenzialmente di più veloce definizione rispetto a quello necessario a verificare la sussistenza degli altri crediti originati dallo stesso rapporto obbligatorio.

Peraltro, la distorsione motivazionale contenuta nelle appellate ordinanze appare particolarmente evidente laddove si pensi che il Giudicante avrebbe comunque potuto, di propria iniziativa, disporre la riunione dei procedimenti.

Per le ragioni sopraesposte, è stato chiesto al Giudice di seconde cure l'annullamento/riforma delle gravate ordinanze e della sentenza n. 65/2020, con piena affermazione della responsabilità dei convenuti, come richiesta con gli originari atti di citazione.

Di particolare rilievo è la sentenza n. 7/2020, con cui la Sezione territoriale, nel pronunciarsi in ordine al giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al numero 4229 del registro di Segreteria, ha dichiarato inammissibile l'azione promossa dalla Procura regionale.

È anzitutto opportuno chiarire sinteticamente i contenuti della pretesa attorea, così come formulati nell'originario atto di citazione.

L'*edictio actionis* si riferisce al danno erariale conseguente agli inutili pagamenti conseguenti alla malagestione dei lavori che avrebbero dovuto condurre alla realizzazione di una piscina coperta con annesso centro salute e fitness in un Comune trentino. È sufficiente dire, per la buona

comprensione degli eventi e la gravità degli stessi, che dopo due milioni di euro spesi la Comunità ha a disposizione un bel prato, adibito al tiro con l'arco, in luogo dell'impianto natatorio previsto e mai realizzato.

La *mala gestio* sottesa al procedimento di realizzazione dell'opera, i cui lavori non sono mai partiti, a causa di manifeste carenze tecniche negli atti della procedura, ha comportato un ampio contenzioso con la ditta appaltatrice, dipanatosi su ben due gradi di giudizio, con l'annunciata soccombenza della Amministrazione comunale.

In questo quadro, per gli inutili esborsi sostenuti dall'Amministrazione, sono state censurate le condotte, gravemente colpevoli, dei componenti di due differenti Giunte comunali che hanno, con differenti deliberazioni in diversi contesti temporali, provveduto in ordine a una temeraria resistenza in giudizio avverso la Ditta appaltatrice, nonché l'operato del Segretario comunale e del Vice Segretario comunale il quale, in particolare, ha manifestato palese noncuranza dei propri doveri di ufficio, avendo formalmente confessato (sia in sede di formale audizione che in pubblica udienza) di essere inconsapevole di rivestire il ruolo di responsabile del procedimento nella procedura di cui trattasi.

In prime cure è stato affermato, già in occasione della sentenza parziale/ordinanza n. 11/2019, che la procedente Procura sarebbe incorsa in nullità (sanabile) avendo omesso di aggiornare il danno sofferto dalle Amministrazioni interessate, in quanto l'opera era stata finanziata con risorse provinciali e comunali. La Procura, inoltre, non avrebbe individuato le condotte colpevoli rispettivamente da ascrivere ai convenuti; in questo quadro, parte attrice si sarebbe genericamente richiamata alle attività degli Amministratori senza specificare che cosa sarebbe imputato a ciascuno dei chiamati in giudizio.

Secondo la Giudicante, la mancata individuazione del danno esattamente sofferto da ciascuna delle Amministrazioni coinvolte sarebbe causa di

nullità ovvero di inammissibilità della domanda.

A prescindere dalla erroneità di tale orientamento, in disallineamento con la pacifica giurisprudenza, si sottolinea ancora una volta che la precedente Procura ha esattamente individuato, al momento della domanda, i pagamenti (e quindi il danno erariale) effettuati da ciascuna Amministrazione: nelle more del giudizio, tuttavia, a fronte di lavori mai eseguiti e di un contenzioso temerariamente instaurato dal Comune, la Provincia ha rimborsato le spese dell'Amministrazione municipale, *traslando* il danno dall'uno all'altro Ente.

La lettura dell'atto introduttivo del giudizio e dell'atto integrativo dimostrano inequivocabilmente che la pretesa attorea era ed è rimasta sempre la stessa, essendo incentrata sulle specifiche condotte colpevoli da riferire alla *mala gestio* dei lavori che avrebbero dovuto condurre alla realizzazione della piscina coperta ed alla temeraria resistenza in giudizio del Comune.

Ulteriore pronuncia di inammissibilità della domanda proposta da questa Procura si riferisce al giudizio di responsabilità iscritto al n. 4231 del registro di Segreteria. Il danno erariale contestato discendeva dalle spese sostenute da un Comune trentino risultato soccombente in un giudizio incardinato presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Trento e promosso da una dipendente comunale, volto ad ottenere il risarcimento danni per il mobbing subito dalla stessa nel corso di svariati anni di servizio presso l'Ente locale.

Si evidenzia preliminarmente che, con ordinanza n. 10/2019, la Sezione Giurisdizionale di Trento aveva dichiarato la nullità dell'atto di citazione "non avendo il Pubblico Ministero specificamente indicato le condotte ritenute lesive degli obblighi di servizio causative del danno erariale".

In seguito, con la sentenza n. 12/2020, il Collegio giudicante ha valutato l'atto integrativo depositato dalla Procura precedente non idoneo a sanare

i vizi originari dell'*editio actionis* in quanto la documentazione prodotta in allegato al suddetto atto integrativo era stata acquisita dal P.M. in violazione del principio del contraddittorio, oltre i termini previsti dall'art. 67 del Codice di giustizia contabile, rappresentando così un quadro probatorio notevolmente modificato rispetto a quello originario.

Secondo questa Procura, il vizio della sentenza appellata risulta dalla semplice lettura degli atti, che smentisce la ricostruzione sulla cui base si sono dichiarati nulli gli atti introduttivi e integrativi nel giudizio *de quo*.

Sin dall'inizio, infatti, la Procura ha offerto ampia e articolata prospettazione del fondamento delle contestazioni agli incolpati, individuando sia le condotte addebitabili singolarmente ai convenuti, sia le ragioni della chiamata in responsabilità di ciascuno di essi. Detti elementi sono di immediata evidenza dalla lettura della citazione, in combinato disposto con i documenti ad essa allegati, che nell'insieme costituiscono il compendio probatorio della Procura.

Il ricorso al Giudice del Lavoro di Trento, presentato dalla dipendente comunale mobbizzata, ha ripercorso puntualmente i vari comportamenti ascrivibili agli incolpati, descrivendo diffusamente le condotte da questi tenute ed il conseguente apporto offerto alla concretizzazione della situazione di vessazione personale subita. La lettura complessiva del ricorso menzionato che, si ripete, è stato formalmente accluso alla citazione, a comprova dei fatti dichiarati in narrativa, pertanto, assolve pienamente alla funzione descrittiva delle responsabilità ascrivibili ai due incolpati, smentendo la prospettazione dell'ordinanza n. 10/2019.

E) Gli atti di appello nel merito.

Tra le fattispecie più significative definite nel merito ed oggetto di gravame si evidenziano le seguenti pronunce.

Con la sentenza n. 61/2019, nel definire il giudizio riguardante gravi illeciti nell'assegnazione dell'appalto e nella gestione di un impianto a biomassa per la produzione di energia elettrica e per il teleriscaldamento di un Comune trentino, ha assolto il direttore dei lavori dell'opera e condannato il Sindaco e l'Assessore dei lavori pubblici dell'Ente locale al pagamento della somma di euro 87.040,71, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali, a fronte di richieste risarcitorie pari a complessivi euro 967.119,03.

Per quanto concerne la posizione del Direttore dei lavori, la sentenza ha ritenuto non esistente alcuna evidenza in ordine a quanto rilevato circa la falsificazione, da parte dello stesso, della *"documentazione tecnica di sua spettanza (o abbia, comunque, occultato il reale andamento dei lavori) al fine di favorire pagamenti per un'opera pubblica incompiuta e non collaudabile"*, e che le cause del mancato funzionamento dell'opera devono imputarsi alla società che aveva progettato e costruito l'impianto di cogenerazione da gassificazione di biomassa legnosa in base ad una tecnologia *"in buona parte sperimentale"*;

Circa la condanna parziale delle convenute Amministratrici locali la sentenza, premessa la congruità della quantificazione attorea del danno subito dal Comune, ha ritenuto che la condotta posta in essere nell'esercizio delle rispettive funzioni di Sindaco e di Assessore ai lavori pubblici, si è inserito in un complesso *iter* procedimentale, nel cui ambito sono intervenuti sia provvedimenti di stretta competenza del R.U.P., sia il rilevante parere della *"Commissione per il confronto concorrenziale all'offerta economicamente vantaggiosa per la scelta del soggetto in possesso dei requisiti tecnici-finanziari per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica a biomassa e fornitura di calore in teleriscaldamento a servizio degli edifici pubblici del Comune"*.

Di contro, questa Procura, nel proporre atto di gravame avverso la citata sentenza, ha osservato che i comportamenti addebitati alle predette Amministratrici sono stati caratterizzati dall'elemento doloso, finalizzato all'affidamento di lavori a un'improvvisata impresa, appositamente creata, già "assegnataria" del contratto ancor prima che fossero state esperite le procedure per la gara d'appalto, in consapevole disprezzo della normativa in materia di appalti pubblici.

Gli elementi probatori acquisiti nell'ambito del procedimento penale innanzi al Tribunale di Trento hanno fatto emergere e caratterizzato le condotte dolose tenute dalle due amministratrici, preordinate all'illecito affidamento dell'appalto in questione alla società che poi si è aggiudicata l'incarico per la realizzazione dell'opera. Le Amministratrici locali, quindi, non si sono limitate a una condotta finalizzata al turbamento dei pubblici incanti, ma si sono attivate in via continuativa, in virtù di un accordo illecito, per agevolare illeciti pagamenti in favore di un'impresa destinata a fallire nella realizzazione di una grande e complessa opera pubblica (il termovalorizzatore). Per tali motivi, una lettura tecnicamente orientata della documentazione prodotta avrebbe dovuto condurre all'ineludibile conclusione che la società aggiudicatrice non sarebbe stata in alcun modo in grado di poter portare a termine la realizzazione del termovalorizzatore, essendo manifestamente priva dei requisiti di idoneità. La Procura procedente, dopo aver evidenziato l'illecita conduzione della direzione dei lavori per la realizzazione del termovalorizzatore in parola, connotata dall'occultamento dell'effettivo andamento dei lavori al fine di favorire pagamenti indebiti per un'opera pubblica incompiuta e non collaudabile, ha osservato che, per costante giurisprudenza, il professionista esterno, direttore dei lavori per la realizzazione di un'opera pubblica, è responsabile della corretta esecuzione tecnica dell'opera con la conseguenza che, con riferimento alla



responsabilità per danni cagionati nell'esecuzione dell'incarico stesso, è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti.

In altro giudizio, con la sentenza n. 2/2020, sono stati assolti i convenuti dirigenti e funzionari dell'Azienda sanitaria ritenuti da questa Procura regionale responsabili, per omessa vigilanza e custodia, dei gravi danneggiamenti causati da vandali alla ex sede della struttura ospedaliera "Villa Rosa" in Pergine Valsugana.

Va detto che, incardinato il giudizio, con ordinanza n. 34/2018 era stato nominato un consulente tecnico al quale era stato chiesto di accertare i danni subiti dal compendio immobiliare in argomento in conseguenza del deterioramento subito per gli atti vandalici, avuto riguardo allo stato d'uso degli impianti, degli infissi e delle strutture dell'immobile, anche in considerazione di un possibile diverso utilizzo rispetto a quello di struttura sanitaria e dell'eventuale interesse storico-artistico. L'ufficiato consulente aveva quindi depositato la propria relazione tecnica quantificando il danno subito dalla ex struttura ospedaliera in complessivi euro 70.500,00.

Con la gravata sentenza, l'assoluzione dei convenuti è stata basata sul rilievo che, "pur sussistendo un danno materiale subito dal compendio immobiliare "Villa Rosa", avuto riguardo ai vandalismi e furti perpetrati da ignoti, deve ritenersi che la condotta omissiva contestata dalla Procura ai convenuti, consistente nella mancata attivazione di un servizio continuo di vigilanza sulla struttura ospedaliera dismessa, non possa ergersi ad antecedente causale del danno contestato".

La precedente Procura ha evidenziato che la vicenda in esame prende le mosse da una vera e propria "denuncia popolare", sottoscritta da ben 550 cittadini; in questo quadro sono stati a più riprese denunciati (anche a mezzo stampa), gli innumerevoli furti e gli ammaloramenti verificatisi presso la dismessa struttura ospedaliera (fra l'altro di rilevante interesse

storico e culturale), per effetto della noncuranza dei funzionari e degli impiegati preposti alla gestione e alla vigilanza di quest'ultima.

Il primo e fondamentale rilievo, evocato nella sede di questo gravame, riguarda l'assunto della sentenza di prime cure circa l'impossibilità, in sede di giudizio di merito, di porre a carico dei medesimi convenuti un onere risarcitorio, sostanzialmente affermando un principio di "inevitabilità del danno e dei danneggiamenti" (al proposito si osserva che, vista la motivazione addotta, risulta difficile comprendere le ragioni che hanno condotto alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio).

In realtà, ritiene questa Procura che i dirigenti ed i funzionari dell'APSS convenuti in giudizio, pur nella piena coscienza dei concreti rischi di danneggiamento dell'immobile, omisero, successivamente alla cessazione dell'attività ospedaliera a cui era destinato il compendio, di assicurare il servizio di guardiania, rendendosi pienamente colpevoli delle intrusioni ripetutamente verificatesi, comunicando nel contempo all'indignata cittadinanza il pieno senso dell'abbandono della struttura e della noncuranza della cosa pubblica.

Per tale motivo e per le ulteriori considerazioni svolte nell'atto di gravame, questa Procura regionale ha chiesto la totale riforma dell'impugnata sentenza, con piena affermazione della responsabilità dei convenuti, come richiesta nell'originario atto di citazione.

Deve essere ancora segnalato l'atto di appello proposto avverso la sentenza n.14/2020, relativa all'assoluzione di un Consigliere provinciale, cui è stata imputata l'indebita percezione di indennità e di rimborsi spese connessi alla carica elettiva in costanza di incompatibile attività dirigenziale svolta dal convenuto in favore di una società privata di promozione turistica; in questo quadro, è stato ritenuto non provato l'asserito ruolo di Dirigente occulto svolto, nel corso del mandato elettivo, dal convenuto Consigliere provinciale nell'ambito di una società di

capitali privata, né quello di dissimulato Consigliere d'amministrazione di detta Società anche successivamente all'epoca in cui aveva formalmente rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico.

Questa Procura ha osservato che il risalente precedente giurisprudenziale evocato a sostegno delle motivazioni espresse nella sentenza n. 14/2020 mal si attaglia al caso di specie in quanto riferito al contesto delle aziende industriali, inquadrato in diverso comparto di contrattazione collettiva, e relative ad un soggetto gerarchicamente sottoposto alle direttive generali impartite dai dirigenti di riferimento. Diversa risulta invece la posizione e il ruolo svolto dal convenuto in giudizio, essendo lo stesso inserito in una posizione di vertice nel contesto della società datrice di lavoro e non soggetto alle direttive di altro dipendente della medesima società. Nello specifico, l'incolpato, in forza dell'inquadramento nel livello I Super del Contratto collettivo applicabile agli addetti degli impianti di trasporto a fune in vigore negli anni in contestazione, aveva poteri di coordinamento, di iniziativa e di promozione degli obiettivi dell'impresa ed era preposto, con funzioni direttive e decisionali, ai vari rami e servizi aziendali.

Con l'atto di gravame, questa Procura ha evidenziato come il tratto caratterizzante della figura del Dirigente è rappresentato dall'esercizio di un potere ampiamente discrezionale che incide sull'andamento dell'intera azienda o che attiene ad un autonomo settore produttivo della stessa, non essendo per converso necessaria la preposizione dell'intera azienda (Cass. 11/07/2007 n. 15489).

In questo quadro, le funzioni e le responsabilità sostanzialmente attribuite all'appellato dalla società datrice di lavoro sono risultate riconducibili a una sicura posizione di vertice nella gerarchia esistente nell'ambito dell'organigramma della citata Società.

Sotto altro aspetto l'incolpato sembra aver di fatto svolto in via continuativa le funzioni di Consigliere della società per azioni in argomento, nonostante le (apparenti) dimissioni presentate dallo stesso.

Risulta dagli atti acquisiti dalla delegata Polizia erariale che l'incolpato è rimasto a tutti gli effetti in carica quale componente del C.d.A. della società datrice di lavoro fino all'accoglimento delle dimissioni per circa un anno dopo essere stato eletto nel Consiglio della Provincia autonoma di Trento.

Ma anche successivamente il convenuto risulta aver svolto un ruolo significativo, fornendo una sostanziale partecipazione attiva in seno al C.d.A. della Società.

In conclusione, questa Procura ritiene che la posizione funzionale rivestita presso la società privata in questione dal Consigliere provinciale convenuto in giudizio sia da ricollegare a quella di Amministratore/Dirigente societario, con ampia autonomia decisionale, la cui attività era finalizzata a promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi aziendali, nonché figura di vertice, concomitante con quella di componente di fatto del Consiglio di Amministrazione, e rientra a pieno titolo nella fattispecie di incompatibilità prevista dall'art. 17, c. 4, della Legge Provinciale 05/03/2003, n. 2.

Per tale motivo la Procura ha confermato, in sede di appello, la ritenuta sussistenza di responsabilità amministrativa a carico del convenuto appellato, componente del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento, per aver illegittimamente percepito le indennità connesse a tale carica.

Si pone attenzione, infine, alla sentenza n.62/2020, che ha assolto i componenti della Giunta provinciale per difetto dell'elemento soggettivo della colpa grave. Questa Procura aveva infatti ravvisato un rilevante danno da disservizio da ricollegare all'inutile funzionamento della

Commissione preposta a valutare le offerte per l'appalto relativo alla realizzazione del Nuovo Ospedale Trentino (NOT): in questo quadro la Procura aveva evidenziato l'evidente condizione d'incompatibilità nella quale i componenti della Commissione ricadevano, per aver preso parte, prima di essere nominati in detto Collegio, alla predisposizione degli atti di gara.

La sentenza è stata gravata per motivi attinenti alla non adeguata ponderazione dei profili di grave colpevolezza che hanno caratterizzato la condotta complessivamente tenuta dai convenuti. Ulteriore profilo di censurabilità risiede nell'illogicità della motivazione laddove vengono esplicitati e individuati dalla stessa sentenza di primo grado chiari indicatori di responsabilità gravemente colposa in capo ai convenuti, salvo poi disporre l'assoluzione per carenza dell'elemento soggettivo della colpa grave. Al riguardo si fa rilevare come risultasse evidente che la consapevole scelta d'individuare, quali membri della commissione giudicatrice preposta a valutare le offerte per l'appalto per la realizzazione del NOT, dirigenti che avevano partecipato alla stesura dei documenti di gara avrebbe certamente esposto l'Amministrazione a contenziosi rischiosi e altamente prefigurabili nella loro concretizzazione. Ciò risultava ulteriormente evidente avuto riguardo alla rilevanza dell'appalto, relativo all'opera pubblica più importante degli ultimi anni per la Provincia autonoma di Trento, e alla caratura delle imprese che avrebbero concorso, considerato il valore dell'opera (circa due miliardi di euro), supportati da professionalità in grado di far valere qualsiasi criticità formale.

### **3.5 Giudizi di conto e per resa di conto**

Questa Procura, in linea con le preziose indicazioni del Presidente della Corte dei conti dott. Guido Carlino, e con gli orientamenti volti a “riscoprire” le funzioni originarie dell’Istituto, ha continuato a svolgere i propri compiti in materia di giudizio di conto e di resa di conto. In particolare, i giudizi per resa di conto sono azionati dalla Procura nei confronti degli agenti contabili che non abbiano adempiuto ai propri obblighi di rendere il conto (i giudizi di conto, per altro verso, si incardinano presso la Sezione giurisdizionale a seguito della presentazione di tale documento contabile). Nel 2020 è stato discusso un giudizio di conto e n. 9 giudizi per resa di conto. In esito ai giudizi di conto (che vedono la necessaria partecipazione della Procura in sede di presentazione delle conclusioni) è stata emessa una sentenza di condanna nei confronti dell’agente contabile, per € 131.650,98, mentre ulteriori n. 4 giudizi di conto si sono conclusi con ordinanza, conseguente all’accettazione di rito monitorio, con la condanna degli agenti contabile al pagamento di complessivi € 1.509,38. Complessivamente, nel 2020, gli agenti contabili sono stati condannati a versare l’importo di € 133.160,36.

#### **4) La prevenzione del danno erariale, la c.d. “riparazione spontanea” e il rito abbreviato.**

L’attendibilità dell’azione degli organi inquirenti non può essere valutata solo tenendo conto dei dati numerici attinenti alle citazioni emesse e agli importi delle condanne ad esse conseguenti.

Specie in un contesto di una Amministrazione fondamentalmente sana, quale è quella trentina, l’impatto dell’attività inquirente va commisurato in termini di prevenzione del danno erariale e di correzione spontanea di un’azione amministrativa già avviata, prima ancora che il danno erariale si concluda irrimediabilmente.

Nella parte relativa ai risultati “preventivi” dell’azione di questo Ufficio, cresce e si conferma il fenomeno della c.d. “riparazione spontanea”, consistente nei pagamenti effettuati volontariamente da soggetti indagati (o incolpati) a seguito dell’avvio di istruttoria, di notifica di “invito a dedurre” o dell’atto di citazione. Il quadro di riferimento va ricollegato all’insorgenza di meccanismi di riparazione operosa (dei soggetti responsabili di danno erariale e talvolta persino di soggetti terzi ad essi legati) e di virtuosi meccanismi di autocorrezione della P.A. Le Amministrazioni (tanto la Provincia che gli enti locali) risultano avere avviato meccanismi di autocorrezione con riferimento all’affidamento di incarichi all’esterno (impegnando le risorse professionali interne) e di appalti (applicando il doveroso confronto concorrenziale); si segnala il miglioramento della situazione relativa al rispetto della normativa sulla trasparenza e anticorruzione da parte degli enti locali, tramite fattiva collaborazione con il Servizio autonomie locali della P.A.T.

Nel quadro della definizione anticipata del giudizio, si sono registrati n. 9 casi di definizione dei giudizi con rito monitorio (n. 5 in materia di responsabilità e n. 4 in materia di giudizio di conto) e n. 1 di definizione con rito abbreviato. Ribadisco che l’ottica di riferimento di questa Procura

Non si limita alla monetizzazione in chiave risarcitoria, ma si estende all'innesto di virtuosi meccanismi di autocorrezione (possibili nel contesto trentino, ispirato a generali principi di sana gestione amministrativa). I versamenti extragiudiziali, nel contribuire alla utile deflazione della giurisdizione di responsabilità, consentono di intravedere indici di forte credibilità dell'azione di questa Procura, in aggancio a caratteristiche di integrità e decoro dei pubblici dipendenti trentini e degli Amministratori. Nel complesso, le somme recuperate nel 2020 prima della discussione nel merito dei giudizi (quindi, sia dopo l'emissione dell'invito a dedurre che dopo l'emissione dell'atto di citazione, ma prima dell'udienza di discussione nel merito) ammontano a € 14.405,02.



## **5) L'emergenza Covid-19 e i suoi riflessi sull'attività di Procura**

La nota situazione emergenziale legata ai noti eventi pandemici ha avuto importanti ricadute sul piano dell'organizzazione dell'Ufficio e delle conseguenze processuali. In tale quadro, deve essere segnalato che tutti i dipendenti della Procura da me diretta hanno dato prova di un attaccamento al servizio non comune, chiedendo espressamente, ove possibile in quanto in armonia con il rispetto dei previsti standards di sicurezza, di essere autorizzati alla presenza in Ufficio.

È stata particolare cura dello scrivente Procuratore, in primo luogo, assicurarsi che la sede di Piazza Vittoria fosse tempestivamente dotata di tutti i dispositivi di protezione individuale e di igienizzazione previsti; è stata altresì garantita la presenza dei dipendenti in sicurezza, essendo posta a disposizione di ciascuno una stanza, senza che vi fossero contatti diretti fra gli impiegati.

La presenza dei dipendenti -che hanno dato prova di ammirevole attaccamento al servizio e senso di appartenenza alla P.A.- si è attestato su livelli ben più alti rispetto ad altre strutture istituzionali. I dipendenti, in questo contesto, hanno garantito il presidio delle strutture in piena armonia con le indicazioni (quanto a igiene e sicurezza) espresse dal Segretariato Generale della Corte. Giova evidenziare che i dipendenti della Procura, cui è stato consentito di lavorare in presenza, hanno volontariamente significato la propria precisa intenzione di svolgere i compiti loro assegnati assicurando che non ci fosse alcun rallentamento delle attività di Ufficio, pur in presenza di una situazione pandemica così grave.

In un momento di generale pubblico smarrimento, legato alla terribile evoluzione del virus che tuttora ci affligge, si è voluto dare un preciso segnale di continuità dell'azione giudiziaria da parte della Procura, laddove altri Uffici giudiziari hanno sostanzialmente (sia detto per inciso,

per ragioni legate all'incolumità e alla sicurezza del Personale) segnato il passo, rallentando significativamente le proprie attività. In questo scenario, giova rammentare che il volume delle attività dalla Procura non solo non ha fatto registrare alcuna flessione rispetto al 2019, ma ha anche aumentato la propria produttività, senza tuttavia esporre ad alcun rischio i rarissimi soggetti ammessi (per ragioni di Giustizia) ad accedere in Sede.

Sia consentito ancora ringraziare tutti coloro che, in Procura, hanno dato risposte adeguate ai compiti di Giustizia affidati, volendo dare alla Cittadinanza intera un preciso messaggio di affidabilità e presenza, pur nella tragicità del momento.

Proprio nel quadro di mantenere un messaggio di affidabilità e di continuità nell'azione dell'Ufficio, questa Procura ha concluso nel mese di maggio, con gli Ordini degli Avvocati di Trento e di Rovereto, un Protocollo di intesa, volto a disciplinare i rapporti e le attività in remoto, allo scopo di ridurre al massimo il rischio connesso alla circolazione fisica negli Uffici Giudiziari. Con il Protocollo, che ha sostanzialmente anticipato misure generali normative emanate dal Governo e dal Presidente della Repubblica, inquadrandosi perfettamente in un contesto di continuità delle attività giudiziarie, vengono disciplinate le modalità di incontro in remoto onde agevolare, in un proficuo interscambio, gli incontri informali con gli avvocati (garantiti con anche maggiore tempestività, se possibile, rispetto alla situazione pre-emergenziale) e le audizioni formali.

Tutto ciò è stato reso possibile dalla realizzazione di un costruttivo percorso di dialogo fra questa Procura e gli Ordini Forensi, che ha attualizzato un leale terreno di comunicazione nel superiore interesse della Giustizia. Di questo non posso che dare atto nel ringraziare i Presidenti degli Ordini di Trento e Rovereto, Avv. Michele Russolo e Avv. Monica Aste.

## **6) Riflessioni conclusive e ringraziamenti**

A conclusione della relazione, auspico che al consolidamento del quadro autonomistico trentino si accompagni la valorizzazione delle funzioni della Corte dei conti, chiamata a garantire, nell'interesse dei cittadini e dell'Amministrazione, l'equilibrio economico-finanziario e la corretta gestione delle pubbliche risorse.

Non posso che constatare l'efficacia e la puntualità dell'azione svolta dal personale dell'Ufficio (nonostante sia conclamata la manifesta carenza di uomini e mezzi), che si è valorosamente prodigato manifestando la propria disponibilità anche in modalità e orari oggettivamente disagiati; in questo contesto mi preme sottolineare che la produttività non ha segnato alcun decremento rispetto al 2019, nonostante i vincoli legati al periodo emergenziale, che hanno fatto registrare visibili rallentamenti di moltissimi uffici giudiziari.

Un sentito ringraziamento vada, anzitutto, al Collega dott. Angioni, che ha efficacemente presidiato le pubbliche udienze, nel quadro della divisione del lavoro, essendo riservati a me medesimo tutti gli adempimenti connessi alla direzione dell'Ufficio.

I dati dell'anno evidenziano un sostanziale consolidamento dell'attività, già in crescita straordinaria dal 2018, con conseguente aumento di rilievo di tutte le attività della Procura, nel corso dell'ultimo quadriennio, rispetto al passato.

Non posso che continuare a ribadire che il rilevante volume delle nuove istruttorie è da ricollegare sia all'ottima informazione svolta dagli Organi di Stampa trentini che al forte senso civico dei cittadini e dei medesimi Amministratori locali, che si rivolgono più significativamente a questa Procura, in funzione di argine alla dispersione del denaro pubblico.

La Stampa trentina, alla quale vanno i miei sentiti apprezzamenti, si conferma importantissima fonte di acquisizione di notizie di danno; grazie alla grande professionalità giornalistica trentina sono state infatti avviate numerosissime istruttorie.

La proficuità dell'azione di questa Procura nel 2020 va ricollegata anzitutto all'indispensabile ausilio offerto sia dalla Guardia di Finanza (si pensi alle numerose deleghe di indagine fruttuosamente svolte, caratterizzate dall'utilizzo delle specifiche professionalità contabili), nonché all'Arma dei Carabinieri e alla Polizia di Stato: un sentito grazie sia dunque rivolto al Gen. Ivano Maccani e al Col. Mario Palumbo della Guardia di Finanza, al Questore dott. Claudio Cracovia, al Dirigente della Squadra Mobile dott. Tommaso Niglio, al Ten. Col. Davide Perasso del N.A.S. dei Carabinieri e al Gen. Ugo Cantoni cui, a settembre 2020, è subentrato il Gen. Marco Lorenzoni, cui va il mio sentito benvenuto.

Un saluto e un particolare ringraziamento vanno al Collega Massimo Agliocchi, che ha coniugato ai rapporti istituzionali, contraddistinti dalla solidità e dalla lealtà, la comune partecipazione all'attività di ricerca universitaria.

Rivolgo un saluto ai rappresentanti del Consiglio di presidenza e dell'Associazione magistrati, nonché agli Avvocati trentini che, quali operatori sul campo, efficacemente rappresentati dall'avv. Michele Russolo e dall'avv. Monica Aste, attuano costantemente i propri compiti in continuo confronto con questa Procura.

Piaccia quindi al Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti del Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, di dichiarare aperto, in nome del Popolo Italiano, l'anno giudiziario 2021.

Trento, 5 marzo 2021

Marcovalerio Pozzato


# GRAFICI E TABELLE




**PROCURA REGIONALE  
PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE  
PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL  
SEDE DI TRENTO**

# DATI STATISTICI


## 1) ISTRUTTORIE AVVIATE NEL QUINQUENNIO 2016/2020



## 2) INVITI A DEDURRE EMESSI NEL QUINQUENNIO 2016/2020



### 3) CITAZIONI E APPELLI DEPOSITATI NEL QUADRIENNIO 2017/2020




### 1) SITUAZIONE DELLE ISTRUTTORIE

<i>Tipologia</i>	<i>n.</i>
<i>PENDENTI all'1.1.2020</i>	<b>1.499</b>
APERTE	614
Archiviazioni	250
<i>PENDENTI al 31.12.2020</i>	<b>1.863</b>


#### 4) ISTRUTTORIE ANNO 2020

##### *Provenienza delle denunce*





## 5) TIPOLOGIA DI DENUNCE PERVENUTE



## 2) ATTI DEPOSITATI

<i>Tipologia</i>	<i>n.</i>
Citazioni	65
Sequestri	0
Riassunzioni in giudizio	0
Appelli	29
Udienze giudizi per resa del conto	6
Udienze giudizi di conto	1

## 3) ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

<i>Tipologia</i>	<i>n.</i>
Inviti a dedurre	89
Richieste istruttorie	521
Audizioni personali	41
Archiviazioni in seguito a controdeduzioni	3
Deleghe a funzionari della Procura	0
Deleghe alla Guardia di Finanza	18
Deleghe al Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.)	1
Deleghe all'Arma dei Carabinieri	0
Deleghe alla Polizia di Stato	6

## 4) ARCHIVIAZIONI A CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA

<i>Motivazione</i>	<i>n.</i>
Difetto di colpa grave	27
Insussistenza del danno	128
Avvenuto risarcimento	42
Resa del conto mancante	46
Trasferite o riunite	4
Prescrizione	3
<b>TOTALE</b>	<b>250</b>


## 5) EVOLUZIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO NEL PERIODO 1996/2020

<i>Anno</i>	<i>Istruttorie pendenti</i>	<i>Citazioni</i>	<i>Archiviazioni</i>	<i>Sequestri</i>
1996	264	3	18	0
1997	594	13	125	0
1998	609	9	266	0
1999	406	9	152	0
2000	332	7	142	0
2001	330	9	149	0
2002	291	13	152	0
2003	315	10	100	0
2004	352	8	113	0
2005	627	20	116	0
2006	576	24	220	0
2007	648	25	279	2
2008	672	26	233	0
2009	814	30	247	0
2010	871	33	238	0
2011	924	22	186	0
2012	1.057	21	304	1
2013	790	19	554	4
2014	687	18	344	1
2015	673	26	221	3
2016	623	12	322	0
2017	785	42	230	1
2018	1.171	55	176	6
2019	1.526	47	179	1
2020	1.863	65	250	0


**6) ATTIVITA' DELL'AVVOCATURA DISTRETTUALE  
DELLO STATO DI TRENTO - 2016/2020**

<b>RICHIESTE DI PATROCINIO</b>		<b>RICHIESTE DI PARERI LEGALI</b>	
<b>Anno 2016</b>		<b>Anno 2016</b>	
<b>Enti richiedenti</b>	<b>Numero di richieste</b>	<b>Enti richiedenti</b>	<b>Numero di richieste</b>
Comuni	39	Comuni	32
Regione	1	Regione	2
Altri enti	2	Altri enti	4
Università	9	Università	2
<b>Totale 2016</b>	<b>51</b>	<b>Totale 2016</b>	<b>40</b>
<b>Totale complessivo 2016 = 91</b>			
<b>Anno 2017</b>		<b>Anno 2017</b>	
<b>Enti richiedenti</b>	<b>Numero di richieste</b>	<b>Enti richiedenti</b>	<b>Numero di richieste</b>
Comuni	48	Comuni	47
Regione	3	Regione	3
Altri enti	2	Altri enti	8
Università	3	Università	1
<b>Totale 2017</b>	<b>56</b>	<b>Totale 2017</b>	<b>59</b>
<b>Totale complessivo 2017 = 115</b>			
<b>Anno 2018</b>		<b>Anno 2018</b>	
<b>Enti richiedenti</b>	<b>Numero di richieste</b>	<b>Enti richiedenti</b>	<b>Numero di richieste</b>
Comuni	68	Comuni	71
Regione	8	Regione	1
Altri enti	10	Altri enti	3
Università	1	Università	0
<b>Totale 2018</b>	<b>87</b>	<b>Totale 2018</b>	<b>75</b>
<b>Totale complessivo 2018 = 162</b>			
<b>Anno 2019</b>		<b>Anno 2019</b>	
<b>Enti richiedenti</b>	<b>Numero di richieste</b>	<b>Enti richiedenti</b>	<b>Numero di richieste</b>
Comuni	133	Comuni	96
Regione	5	Regione	9
Altri enti	4	Altri enti	11
Università	6	Università	3
<b>Totale 2019</b>	<b>148</b>	<b>Totale 2019</b>	<b>119</b>
<b>Totale complessivo 2019 = 267</b>			
<b>Anno 2020</b>		<b>Anno 2020</b>	
<b>Enti richiedenti</b>	<b>Numero di richieste</b>	<b>Enti richiedenti</b>	<b>Numero di richieste</b>
Comuni	118	Comuni	149
Regione	11	Regione	11
Altri enti	9	Altri enti	42
Università	4	Università	4
<b>Totale 2020</b>	<b>142</b>	<b>Totale 2020</b>	<b>206</b>
<b>Totale complessivo 2020 = 348</b>			

## 6) EVOLUZIONE DELL'ATTIVITA' DELL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRENTO - 2016/2020



## 7) SENTENZE DEPOSITATE NEL PERIODO 2016/2020 RELATIVE A GIUDIZI NEI QUALI I COMUNI SI SONO AVVALSI DEL PATROCINIO DELL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRENTO



## **7) ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DELEGATA ALLA SEZIONE TUTELA SPESA PUBBLICA DELLA GUARDIA DI FINANZA**

<i>Anno</i>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Deleghe giacenti al 1° gennaio	12	8	24	15	29
Deleghe ricevute nell'anno	4	34	20	57	22
Deleghe evase nell'anno	8	18	29	43	31
Sequestri conservativi eseguiti	0	0	1	0	0
Deleghe giacenti al 31 dicembre	8	24	15	29	20
Ammontare dei sequestri conservativi eseguiti	0	0	€ 323.670,88	0	0
Danno erariale segnalato	€ 502.879,00	€ 3.341.660,64	€ 10.970.377,97	€ 3.757.493,00	€ 6.034.425,70

Oltre all'attività istruttoria delegata, la Guardia di Finanza ha svolto autonome iniziative d'indagine, in favore della Corte dei conti, portando a compimento, nel corso dell'anno 2020, n. 04 accertamenti, cui è seguita la segnalazione di n. 07 soggetti e di danni erariali per complessivi € 313.133,58.

Gli accertamenti eseguiti hanno riguardato le seguenti ipotesi di danno:

- illeciti nella gestione delle risorse finanziarie pubbliche;
- frodi in materia di spesa sanitaria;
- violazioni afferenti ai rapporti di pubblico impiego/conferimento di incarichi;
- assegnazioni irregolari di appalti pubblici;
- indebite percezioni di contributi e finanziamenti comunitari e provinciali;
- cattiva gestione del patrimonio pubblico;
- danni erariali relativi all'attività di riscossione;
- ingiustificato ricorso a consulenze esterne;

## **8) SITUAZIONE DEI CONTI GIUDIZIALI**

Relazioni di discarico pervenute	16
Decreti di discarico pervenuti	16
Decreti di estinzione pervenuti	48

**9) SOMME RECUPERATE PRIMA DELLA DISCUSSIONE  
NEL MERITO**

<b>RISARCIMENTI - RIPARAZIONI SPONTANEE</b>					
<i>Anno di riferimento</i>	<i>a seguito di attività istruttoria</i>	<i>a seguito di invito a dedurre</i>	<i>in corso di giudizio</i>	<i>a seguito di rito abbreviato</i>	<i>Totale per anno</i>
<b>2015</b>	€ 216.158,00	€ 0,00	€ 165.323,00	€ 0,00	€ 381.481,00
<b>2016</b>	€ 61.913,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 61.913,00
<b>2017</b>	€ 25.411,00	€ 2.240,00	€ 100.298,00	€ 12.965,00	€ 140.914,00
<b>2018</b>	€ 1.155.786,00	€ 35.648,00	€ 17.412,00	€ 6.000,00	€ 1.214.84,00
<b>2019</b>	€ 569.298,00	€ 4.959,72	€ 22.874,13	€ 19.917,00	€ 617.048,85
<b>2020</b>	€ 163.562,20	€ 0,00	€ 10.076,07	€ 29.217,54	€ 192.779,74

**10) GIUDIZI DEFINITI CON  
PROCEDIMENTO MONITORIO**

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Numero</i>	<i>Importi</i>
<b>2014</b>	7	€ 4.171,00
<b>2015</b>	19	€ 13.062,00
<b>2016</b>	11	€ 2.720,00
<b>2017</b>	10	€ 16.784,00
<b>2018</b>	15	€ 26.825,65
<b>2019</b>	11	€ 22.874,13
<b>2020</b>	14	€ 2.622,79

## 11) ESECUZIONE SENTENZE DI RESPONSABILITÀ 2017 - 2020

Anno	Amm.ne danneggiata	n. sentenze di condanna di I grado	n. sentenze di condanna di I grado appellate	n. sentenze di condanna di II grado	Importo di condanna di I grado	Importo di condanna di II grado	Importo totale recuperato nell'anno di riferimento in esito a sentenze esecutive di I e II grado anche pregresse
2017	STATO	2	0	0	€ 28.088,20	€ 0,00	€ 1.009.174,31
	ENTI LOCALI	1	0	4	€ 202.174,33	€ 536.992,13	
	REGIONE/PAT	3	1	0	€ 129.503,13	€ 0,00	
	ALTRI ENTI	2	1	1	€ 25.000,00	483.633,80	
	<b>TOTALE</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>€ 384.765,66</b>	<b>€ 1.020.625,93</b>	
2018	STATO	0	0	1	€ 0,00	€ 3.546,87	€ 753.539,38
	ENTI LOCALI	12	1	1,33	€ 169.236,88	€ 6.513,39	
	REGIONE/PAT	7	1	1,67	€ 61.015,29	€ 118.398,00	
	ALTRI ENTI	2	0	0	€ 150.240,69	€ 0,00	
	<b>TOTALE</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>€ 380.492,86</b>	<b>€ 128.458,26</b>	
2019	STATO	4	0	0	€ 416.274,00	€ 0,00	€ 441.659,17
	ENTI LOCALI	12	4	0	€ 151.203,95	€ 0,00	
	REGIONE/PAT	5	0	0	€ 237.567,49	€ 0,00	
	ALTRI ENTI	1	3	0	€ 126.717,00	€ 0,00	
	<b>TOTALE</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>€ 931.762,44</b>	<b>€ 0,00</b>	
2020	STATO	1	1	1	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 414.535,32
	ENTI LOCALI	3	1	1	€ 220.813,90	€ 700,00	
	REGIONE/PAT	1	0	1	€ 105.673,98	€ 29.982,42	
	ALTRI ENTI	7	0	2	€ 594.222,04	€ 101.005,38	
	<b>TOTALE</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>€ 923.709,92</b>	<b>€ 131.687,80</b>	



## EMERGENZA COVID - NORMATIVA PROCESSUALE

1.[D.L. 2 marzo 2020, n.9]<sup>12</sup>

**Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

G.U. 2 marzo 2020, n.53

Artt. 1-9 (Omissis)

[Art. 10

**Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali**

1-14 (omissis)

15. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020, presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, nonché<sup>1</sup> presso le relative procure, sono rinviate d'ufficio le udienze relative ai processi, e sono sospese le connesse attività istruttorie preprocessuali, concernenti persone fisiche o giuridiche aventi residenza o sede legale nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

Analogamente, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020, presso le sezioni di controllo della Corte dei conti, sono rinviate d'ufficio le adunanze concernenti i medesimi soggetti. Per i procuratori dei soggetti di cui al presente comma, il cui mandato risulti conferito anteriormente al 22 febbraio 2020, si ha riguardo alla residenza e alla sede dello studio legale. Presso i medesimi uffici della Corte dei conti, con riferimento ai processi e alle attività di cui al presente comma, tutti i termini in corso alla data del 22 febbraio 2020 e che scadono entro il 31 marzo 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° aprile 2020.

16-18 (omissis)]

---

<sup>1</sup> Entrato in vigore il 2 marzo 2020.

<sup>2</sup> La L. 24 aprile 2020, n. 27 – entrata in vigore il 30 aprile 2020 - ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n.9, 8 marzo 2020, n.11, e 9 marzo 2020, n.14".

2.[D.L. 8 marzo 2020, n.11<sup>3 4</sup>

**Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria.**

G.U. 8 marzo 2020, n.60

**Art. 1**

**Differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari**

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020.

2. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

3. Ai procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

4. (omissis).

Art. 1-3 (Omissis)

**[Art. 4**

**Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto compatibili, anche a tutte le funzioni della Corte dei conti.

---

<sup>3</sup> Entrato in vigore l'8 marzo 2020.

<sup>4</sup> V. nota 2.

2. Ferma l'applicazione delle previsioni di cui al decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020 i vertici degli uffici territoriali e centrali, sentita l'autorità sanitaria regionale e, per le attività giurisdizionali, il Consiglio dell'ordine degli avvocati della città ove ha sede l'Ufficio, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Presidente o dal Segretario generale della Corte dei conti e delle prescrizioni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici territoriali, le misure sono adottate sentito il Segretario generale e il dirigente del servizio amministrativo unico regionale competente.

3. Per assicurare le finalità di cui al comma 2, i vertici degli uffici possono adottare le seguenti misure:

- a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgere attività urgenti;
- b) la limitazione, sentito il dirigente competente, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
- c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
- d) l'adozione di linee guida vincolanti per la trattazione delle udienze o delle adunanze;
- e) la celebrazione a porte chiuse delle udienze o adunanze pubbliche del controllo;
- f) la previsione dello svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti ovvero delle adunanze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai rappresentati delle amministrazioni mediante collegamenti da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione all'udienza ovvero all'adunanza del controllo, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che, con attestazione all'interno del verbale, consenta l'effettiva partecipazione degli interessati;
- g) il rinvio d'ufficio delle udienze e delle adunanze del controllo a data successiva al 31 maggio 2020, salvo che per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

4. In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che scadono entro il 31 maggio 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° giugno 2020.

5. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e la data del 31 maggio 2020.]

### **3.D.L. 17 marzo 2020, n.18<sup>5</sup>**

#### **Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**

G.U. 17 marzo 2020, n.70

convertito, con modificazioni, nella L. 24 aprile 2020, n.27<sup>6</sup>

G.U. 29 aprile 2020, n.110

Artt. 1-84 ( Omissis)

#### **Art. 85**

#### **Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile**

1. Le disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 si applicano, in quanto compatibili e non contrastanti con le disposizioni recate dal presente articolo, a tutte le funzioni della Corte dei conti.

2. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti, a decorrere dall'8 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020 i vertici istituzionali degli uffici territoriali e centrali, **sentiti** l'autorità sanitaria regionale e, per le attività giurisdizionali, il Consiglio dell'ordine degli avvocati della città ove ha sede l'Ufficio, adottano, in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente o dal Segretario generale della Corte dei conti per quanto di rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, e delle prescrizioni **impartite con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-**

---

<sup>5</sup> Entrato in vigore il 17 marzo 2020.

<sup>6</sup> Entrata in vigore il 30 aprile 2020.

legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19<sup>7</sup>, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 possono prevedere una o più delle seguenti misure:

- a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgere attività urgenti;
- b) la limitazione, sentito il dirigente competente, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
- c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
- d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze o delle adunanze, coerenti con le disposizioni di coordinamento dettate dal presidente della Corte dei conti, ivi inclusa la eventuale celebrazione a porte chiuse;
- e) **la previsione dello svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, ovvero delle adunanze e delle camere di consiglio che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai rappresentanti delle amministrazioni, mediante collegamenti da remoto, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione all'udienza ovvero all'adunanza ovvero alla camera di consiglio, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che, con attestazione all'interno del verbale, consenta l'effettiva partecipazione degli interessati. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di udienza o di adunanza o camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Le sentenze, le ordinanze, i decreti, le deliberazioni e gli altri atti del processo e del procedimento di controllo possono essere adottati mediante documenti informatici e possono essere firmati digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti;<sup>8</sup>**

---

<sup>7</sup> Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono riportate in grassetto.

Il testo originario era il seguente: “di cui all'allegato 1 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020”.

<sup>8</sup> Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono riportate in grassetto.

Il testo originario era il seguente: “e) la previsione dello svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, ovvero delle adunanze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai rappresentanti delle amministrazioni, mediante collegamenti da remoto, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione all'udienza ovvero all'adunanza, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che, con attestazione all'interno del verbale, consenta l'effettiva partecipazione degli interessati”

f) il rinvio d'ufficio delle udienze e delle adunanze a data successiva al 30 giugno 2020, salvo che per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

4. In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il 30 giugno 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° luglio 2020. A decorrere dall'8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle attività istruttorie e di verifica relative al controllo.

**5. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, tutte le controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, salva espressa richiesta di una delle parti di discussione orale, da notificare, a cura del richiedente, a tutte le parti costituite e da depositare almeno dieci giorni prima della data di udienza. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note e documenti sino a cinque giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice pronuncia immediatamente sentenza, dando tempestiva notizia del relativo dispositivo alle parti costituite con comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata. Resta salva la facoltà del giudice di decidere in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni. La sentenza è depositata in segreteria entro quindici giorni dalla pronuncia. Sono fatte salve tutte le disposizioni compatibili col presente rito previste dalla parte IV, titolo I, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni. Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Le sentenze, le ordinanze, i decreti e gli altri atti del processo possono essere adottati mediante documenti informatici e possono essere firmati digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti.<sup>9</sup>**

6. Per il controllo preventivo di legittimità non si applica alcuna sospensione dei termini. In caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il collegio deliberante, fino al 30 giugno 2020, è composto dal presidente della sezione centrale del controllo di legittimità e dai sei consiglieri delegati preposti ai relativi uffici di controllo, integrato dal magistrato istruttore nell'ipotesi di dissenso, e delibera con un

---

<sup>6</sup> Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono riportate in grassetto.

Il testo originario era il seguente:” 5. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile, tutte le controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note e documenti sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice, trattata la causa, pronuncia immediatamente sentenza, dandone tempestiva notizia alle parti costituite con comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata. Resta salva la facoltà del giudice di decidere in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni. La sentenza è depositata in segreteria entro quindici giorni dalla pronuncia. Sono fatte salve tutte le disposizioni compatibili col presente rito previste dalla parte IV, titolo I, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni”.

numero minimo di cinque magistrati in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica. **In relazione alle medesime esigenze di salvaguardia dello svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti, il collegio delle sezioni riunite in sede di controllo, fino al 30 giugno 2020, è composto dal presidente di sezione preposto al coordinamento e da dieci magistrati, individuati, in relazione alle materie, con specifici provvedimenti del presidente della Corte dei conti, e delibera con almeno nove magistrati, in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica.**<sup>10</sup>

7. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.

#### **8. Soppresso<sup>11</sup>**

**8-bis. In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20-bis, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2020 i decreti del presidente della Corte dei conti, con cui sono stabilite le regole tecniche ed operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti, acquistano efficacia dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le udienze, le adunanze e le camere di consiglio possono essere svolte mediante collegamento da remoto, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, secondo le modalità tecniche definite ai sensi dell'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.**<sup>12</sup>

**8-ter. Ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19, il pubblico ministero può avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con decreto del presidente della Corte dei conti da emanarsi ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nel rispetto delle garanzie di verbalizzazione in contraddittorio, per adire, al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla individuazione delle personali responsabilità, i soggetti informati di cui all'articolo 60 del codice di giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e il presunto responsabile che ne abbia fatta richiesta ai sensi dell'articolo 67 del codice medesimo. Il decreto del presidente della Corte dei conti disciplinante le regole tecniche entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale**<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono riportate in grassetto.

<sup>11</sup> Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono riportate in grassetto.

Il testo originario era il seguente: "8. È abrogato l'articolo 4 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.

<sup>12</sup> Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono riportate in grassetto.

<sup>13</sup> Comma inserito dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del D.L. 30 aprile 2020, n.28, convertito, con modificazioni, nella L. 25 giugno 2020, n.70.

#### **4.D.L. 8 aprile 2020, n.23<sup>14</sup>**

**Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali**

G.U. 8 aprile 2020, n.94

convertito, con modificazioni, nella L. 5 giugno 2020, n.40<sup>15</sup>

G.U. 6 giugno 2020, n.143

Artt. 1-35 ( Omissis)

#### **Art. 36.**

**(Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare)**

1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020.

2. (omissis)

3. (omissis)

4. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, si applica altresì a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti, come elencate nell'articolo 85 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 5 del predetto articolo 85 è fissato al 12 maggio 2020.

#### **5.D.L.30 aprile 2020, n.28<sup>16</sup>**

---

<sup>14</sup> Entrato in vigore il 9 aprile 2020.

<sup>15</sup> Entrata in vigore il 7 giugno 2020.

<sup>16</sup> Entrato in vigore il 1° maggio 2020.



**Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché' disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-1**

G.U. 30 aprile 2020, n.162

convertito, con modificazioni, nella L. 25 giugno 2020, n.70<sup>17</sup>

G.U. 29 giugno 2020, n.162

Artt. 1-4 (Omissis)

**Art. 5**

Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia contabile

1. All'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 2, 3, lettera f), 4, 5, 6, 7 e 8-bis le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «**31 agosto 2020**»<sup>18</sup>;

**a-bis) al comma 4, primo periodo, le parole: "1° luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° settembre 2020";**<sup>19</sup>

b) al comma 6, terzo periodo, le parole «dieci» e «nove» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole «quindici» e «dodici», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla individuazione di cui al periodo precedente si provvede secondo criteri, fissati dal presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di presidenza, che assicurino adeguata proporzione fra magistrati relatori, magistrati in servizio presso gli uffici centrali e magistrati operanti negli uffici territoriali.»;

c) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente:

---

<sup>17</sup> Entrata in vigore il 30 giugno 2020.

<sup>18</sup> Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono riportate in grassetto.

Il testo originario era il seguente: " a) ai commi 2, 3, lettera f), 4, 5, 6, 7 e 8-bis le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020».

<sup>19</sup> Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono riportate in grassetto.

«8-ter. Ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19, il pubblico ministero può avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con decreto del presidente della Corte dei conti da emanarsi ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nel rispetto delle garanzie di verbalizzazione in contraddittorio, per adire, al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla individuazione delle personali responsabilità, i soggetti informati di cui all'articolo 60 del codice di giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e il presunto responsabile che ne abbia fatta richiesta ai sensi dell'articolo 67 del codice medesimo. Il decreto del presidente della Corte dei conti disciplinante le regole tecniche entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.».

(omissis)

#### **6. D.L. 14 agosto 2020, n.104<sup>20</sup>**

##### **Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia**

G.U. 14 agosto 2020, n.203

convertito, con modificazioni, nella L. 14 ottobre 2020, n.126<sup>21</sup>

G.U. 13 ottobre 2020, n.253

Artt. 1-26-bis (Omissis)

##### **Art. 26 ter**

Disposizioni in materia di giustizia contabile

1.All'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 agosto 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19».

---

<sup>20</sup> Entrato in vigore il 15 agosto 2020.

<sup>21</sup> Entrata in vigore il 14 ottobre 2020.

## 7. D.L. 29 ottobre 2020, n.137<sup>22</sup>

**Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**

G.U. 28 ottobre 2020, n.269.

Artt.1-25

### **Art. 26**

**(Disposizioni in materia di giudizio contabile nonché' misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica)**

1.Ferma restando l'applicabilità dell'art. 85 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dell'art. 26-ter del decreto legge 14 agosto n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento e sui tempi delle attività istituzionali della Corte dei conti, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, le adunanze e le udienze dinanzi alla Corte dei conti alle quali è ammessa la presenza del pubblico si celebrano a porte chiuse ai sensi dell'art. 91, comma 2, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

(omissis)

## 8.D.L. 23 novembre 2020, n.154<sup>23</sup>

**Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**

G.U. 23 novembre 2020, n.291.

---

<sup>22</sup> Entrato in vigore il 29 ottobre 2020.

<sup>23</sup> Entrato in vigore il 24 novembre 2020.

Artt. 1-4 ( omissis)

#### **Art. 5**

**Unità ulteriori che concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche**

1. (omissis)

2. All'articolo 11, comma 6, lettera b), del codice di giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo le parole «operata dall'ISTAT» sono aggiunte le seguenti: «, ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica».

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

